

# Emissione RED 2013

## 1.1 LA RICHIESTA DEI DATI REDDITUALI: PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, l'INPS **deve procedere annualmente, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni legate al reddito, alla verifica** delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni **pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza.**

L'art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare ..... , l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, ....., le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".*

L'art. 13 comma 6 lettera c), del Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, stabilisce che *"ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."*

## 1.2 IL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Nel 2013 l'Istituto ha stipulato apposita convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio RED.

Oggetto della convenzione è la raccolta e la trasmissione all'INPS dei dati reddituali relativi agli anni **2011,2012,2013** riguardanti le **campagne RED 2012, 2013 e 2014.**

Nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito, **l'INPS invia apposite comunicazioni**, invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge.

La convenzione prevede:

- **l'acquisizione, previo controllo dell'identità** e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni reddituali;
- **controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari**, tramite la presa visione del documento rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca telematica dell'Agenzia delle Entrate;
- **riscontro della corrispondenza tra le situazioni reddituali** dichiarate e la documentazione prodotta, in caso di **asseverazione** della dichiarazione reddituale;

- **trasmissione all'istituto**, per via telematica, dei dati acquisiti ed eventuale attestazione di conformità alla documentazione prodotta, entro i termini previsti dalla convenzione (art. 2 paragrafo 3) e di seguito descritti nel capitolo 1.10 "Termini di presentazione del red";
- **conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali.**

## 1.3 CARATTERISTICHE DELLA CAMPAGNA RED 2013

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 15 comma 1 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, l'INPS, dovendo procedere alla verifica delle situazioni reddituali di coloro che percepiscono una prestazione legata al reddito, aveva effettuato un'analisi in particolare con l'Amministrazione Finanziaria per valutare la possibilità di scambio di informazioni dei dati reddituali, constatando che non tutti i dati necessari per la verifica delle prestazioni potevano essere reperiti attraverso l'Amministrazione finanziaria e che, in particolare con l'Agenzia delle entrate lo scambio di informazioni poteva avvenire solo per i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).

Come per gli anni precedenti l'Istituto sta inviando ai pensionati interessati una lettera con la quale vengono invitati a comunicare la situazione reddituale:

- rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato,
- oppure trasmettendo direttamente via internet le informazioni reddituali utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number).

**Per la campagna RED 2013**, la richiesta di dichiarazione reddituale che, secondo quanto indicato dall'Istituto nella lettera accompagnatoria deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013, **viene inviata a tutti i soggetti titolari di una prestazione collegata al reddito di età inferiore a 86 anni** e ai **soggetti ultraottantacinquenni** che nell'ultima dichiarazione reddituale disponibile negli archivi dell'INPS, hanno **dichiarato di aver prodotto almeno un reddito** oltre la pensione.

**La data del 31 luglio 2013, indicata nella lettera è rivolta esclusivamente al pensionato ed è tesa ad evitare che questi non provveda ad adempiere alla dichiarazione reddituale.  
Diversi saranno, come gli scorsi anni,  
i tempi previsti per la trasmissione all'Istituto da parte dei CAAF.**

Tra le novità introdotte per il 2013 emergono in particolare:



- **indicazione dei periodi di lavoro** per il lavoro dipendente all'estero, lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato;
- **indicazione del codice fiscale del soggetto** che effettua la comunicazione **di decesso**;
- **modifica** della funzione di annullamento di un **modello RED**;
- **modifica** della funzione di variazione del **codice fiscale**;
- **richiesta di integrazione redditi anno 2010 (campagna 2011).**

## 1.4 LE TIPOLOGIE DI REDDITO PREVISTE NEL RED

Tabella 1

Codice reddito		Descrizione
A	A1	Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, prestato in Italia
	A2	Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero
	A3	Redditi di lavoro autonomo
	A4	Prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto.
B	B1	Casa di abitazione e relative pertinenze
	B2	Altri immobili ( terreni e fabbricati esclusa la casa di abitazione)
C	C1	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di invest. ecc.
D	D1	Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri
E	E1	Arretrati di lavoro dipendente (in Italia e all'Estero) ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello in cui vengono percepiti, soggetti a tassazione separata.
	E2	Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti
	E3	TFR – Buonuscita – Liquidazione ecc.
F	F1	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
	F2	Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
	F3	Altri redditi assoggettabili all'IRPEF
	F4	Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF
G	G1	Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati negli altri righe
	G2	Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
H	Tipo 1	Pensioni dirette erogate da Stati esteri
	Tipo 2	Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
	Tipo 3	Pensioni estere da infortunio sul lavoro
	Tipo 4	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti residenti in Stati esteri
	Tipo 5	Arretrati riferiti ad anni precedenti relative a pensioni erogate da Stati esteri

Come per le precedenti campagne RED, **anche per il 2013 non vanno indicati nel RED i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati"**.

## 1.5 CHI DEVE O NON DEVE PRESENTARE IL RED

Tutti i soggetti titolari di prestazioni INPS legate al reddito, ricevono la comunicazione da parte dell'INPS, **ma non tutti dovranno rispondere alla richiesta.**

In generale la presentazione della dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO/2013) da parte del pensionato che riceve la lettera dall'INPS, è il primo elemento che potrebbe distinguere **un soggetto che deve o che non deve** presentare il RED.

Questa regola generale, trova nella realtà molte eccezioni dovute al fatto che le tipologie di reddito che determinano il diritto e l'ammontare delle prestazioni legate al reddito e da indicare nel modello RED, per la loro natura e per come devono essere esposte nel modello RED, **non sempre trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi in quanto in alcuni casi si tratta di:**

- **redditi soggetti a ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta (che scontano un'imposta definitiva alla fonte e che quindi non devono essere dichiarati in dichiarazione dei redditi);
- **redditi esenti** (che quindi non devono essere dichiarati in dichiarazione dei redditi);
- **redditi soggetti a tassazione separata** (che se erogati da un sostituto d'imposta non devono essere dichiarati in dichiarazione dei redditi);
- **redditi che**, seppur da indicare in dichiarazione dei redditi, **hanno quote escluse dalla tassazione** e quindi in dichiarazione vengono indicati solo in parte;

- redditi che nel RED devono essere distintamente individuati ma che in dichiarazione vengono indicati insieme ad altri senza alcuna codifica che li distingue;
- redditi che nel RED devono essere dichiarati al netto di contributi previdenziali ma che in dichiarazione vengono indicati al lordo (esempio: redditi da lavoro autonomo).

**Viene confermato anche per il 2013 quanto introdotto lo scorso anno in particolare:**

- l'obbligatorietà di presentare il RED, pur in presenza di dichiarazione dei redditi, per i titolari di reddito da lavoro autonomo;
- l'obbligatorietà di presentare il RED per i titolari di pensione estera indipendentemente dalla sua tipologia, pur in presenza di dichiarazione dei redditi;
- l'obbligatorietà di presentare il RED da parte di tutti i componenti del nucleo nel caso in cui almeno uno di essi abbia l'obbligo di presentarlo;
- la suddivisione dei redditi da indicare nel RED in redditi obbligatori e redditi facoltativi;
- la possibilità per il titolare di non indicare nel RED i redditi del coniuge anche se rilevanti e richiesti al fine della prestazione che, in tal caso, verrà decurtata.

### LA REGOLA GENERALE

**NON DEVE  
INVIARE  
IL RED**

Chi, per obbligo o per facoltà, presenta la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) e NON POSSIEDE redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione con alcune eccezioni in seguito esposte

**DEVE  
INVIARE  
IL RED**

Chi presenta la dichiarazione dei redditi e POSSIEDE anche redditi NON indicati in 730 o Unico (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione)

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta

Chi non ha alcun reddito oltre la pensione

### LE ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE della presentazione della dichiarazione dei redditi

Un soggetto titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali legate al reddito,  
**indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi  
 (730 o Unico),**  
**È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL RED 2013 (RILEVAZIONE DEI REDDITI 2012),  
 QUALORA SIA TITOLARE NELL'ANNO 2012 DI UNO DEI SEGUENTI REDDITI SOTTO RIPORTATI**  
 relativamente ai quali o opportuno fare riferimento anche al punto 1.7.8 "Riepilogo dei casi d'obbligo"

Tabella 2

Codice reddito		Descrizione del reddito che determina l'obbligo di presentazione del RED
A	A2 *	<b>Reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente prestato all'estero quando tale reddito in toto</b> (es.: occupati nella Città del Vaticano, dipendenti di Enti centrali della Chiesa cattolica, Missioni, Enti ed Organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari oppure frontaliere della Svizzera che rientrano nei 20 chilometri) <b>o in parte</b> (es.: frontaliere) <b>non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).</b>
	A3 *	<b>Redditi di lavoro autonomo, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi</b> , come più dettagliatamente indicato nell'apposita tabella "Tipologia dei redditi: codici e descrizione".
	A4 *	<b>Prestazioni coordinate e continuative a progetto, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi</b> 
C	C1	<b>Redditi di capitale:</b> interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento ecc. <b>in quanto scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO)</b>
D	D1	Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici <b>che sono esenti da IRPEF e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO)</b> come più dettagliatamente indicato nell'apposita tabella "Tipologia dei redditi: codici e descrizione"
F	F4	<b>Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF</b> come più dettagliatamente indicato nell'apposita tabella "Tipologia dei redditi: codici e descrizione"
G	G2	<b>Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro</b>
H	Tipo 1	<b>Pensioni dirette erogate da Stati esteri</b>
	Tipo 2	<b>Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri</b>
	Tipo 3	<b>Pensioni estere da infortunio sul lavoro</b>
	Tipo 4	<b>Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti residenti in Stati esteri</b>
	Tipo 5	<b>Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri</b>



\* per i redditi di tipo A2, A3 e A4 oltre all'importo dovrà essere inserito il periodo di produzione del reddito (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito).

### ATTENZIONE !!!

Il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi e che ha l'obbligo di presentare anche il RED, dovrà indicare nel RED **TUTTI I REDDITI** posseduti quindi anche quelli dichiarati nel 730 o UNICO.

Il pensionato che, oltre alla pensione, ha redditi che per tipologia o per ammontare determinano l'obbligo della dichiarazione dei redditi, **NON DEVE** compilare il RED a meno che non sia titolare anche di redditi che non vanno indicati in dichiarazione o che devono obbligatoriamente essere indicati nel RED a prescindere (vedi tabella 2).

## 1.6 I REDDITI DEI FAMILIARI

Per alcune prestazioni legate al reddito, come ad esempio l'integrazione al trattamento minimo e l'assegno al nucleo, sono rilevanti, al fine della determinazione del diritto alla percezione, anche i redditi posseduti dal coniuge e dai figli del titolare.

Tale condizione è segnalata nella matricola (che di seguito verrà descritta) attraverso i campi "**RILEVANZA CONIUGE**" e "**NUMERO FIGLI**".

In presenza di un RED che presuppone l'indicazione dei redditi anche di soggetti diversi dal titolare, la condizione di obbligo alla presentazione del RED dovrà essere verificata su ciascun soggetto.

Nel caso in cui almeno uno dei soggetti appartenenti al nucleo abbia l'obbligo di presentare il RED, devono essere acquisiti anche tutti i redditi degli altri soggetti del nucleo presenti nella matricola anche nel caso in cui questi ultimi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (mediante 730 o UNICO)

**Esempio:** titolare di assegno al nucleo con coniuge e un figlio.

Il titolare è esonerato dal RED perché tutti i suoi redditi li dichiara nella dichiarazione dei redditi, il coniuge e il figlio hanno l'obbligo del RED in quanto non presentano la dichiarazione dei redditi.

**In questo caso il RED 2013 deve contenere i redditi di tutti i componenti del nucleo quindi anche quelli del titolare anche se questi presenta la dichiarazione dei redditi e non ha alcun altro reddito.**

### RINUNCIA DEL CONIUGE A DICHIARARE I REDDITI


Viene confermata per le matricole con codice rilevanza coniuge = a 1 (rilevante e richiesto se presente), la possibilità di non dichiarare i redditi del coniuge.

Questo comporta la rinuncia, da parte del titolare, a quella parte di prestazione legata al reddito per la quale i redditi del coniuge sono rilevanti.

**Esempio:** se un pensionato percepisce l'integrazione al minimo, per la quale rilevano i redditi del coniuge e la quattordicesima per la quale non rilevano, **rinunciando a dichiarare i redditi del coniuge il titolare perderà la parte di integrazione al minimo ma non perderà la quattordicesima.**

## 1.7 LA MATRICOLA 2013:

La matricola è un codice composto di 28 caratteri alfanumerici che identifica in modo univoco il pensionato e le informazioni necessarie per acquisire il RED.



### 1.7.1 LA MATRICOLA: CODICE FISCALE

La convenzione prevede il controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari, tramite la presa visione del documento rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca telematica dell'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale conosciuto dall'Istituto è quello presente nella matricola (per il titolare) o nella lettera (per i familiari).

A partire dalla Campagna RED 2013 sono previsti due campi:

- C.F. emesso (presente nella lettera di richiesta reddituale),
- C.F. rientrato (corretto).



Il codice fiscale rientrato dovrà essere identificato con i seguenti valori:

**0 = Non variato**

**1 = Variato, ma stesso soggetto**

**2 = Variato, ma soggetto diverso (solo per caso coniuge diverso da quello conosciuto dall'INPS)**

**3 = Nuovo soggetto (solo per caso coniuge deceduto)**

Il valore "0" deve essere **utilizzato per confermare che il C.F. rientrato è uguale al C.F. emesso** (sia per il titolare che per i familiari).

Il valore "1" deve essere **utilizzato per segnalare che il C.F. rientrato pur essendo diverso da quello emesso, si riferisce allo stesso soggetto** (sia per il titolare che per i familiari).

Il valore "2" deve essere **utilizzato esclusivamente per segnalare il caso di coniuge diverso da quello indicato nella lettera**, qualora nella matricola il campo **rilevanza coniuge sia uguale a "1"** (rilevante e richiesto).


Il valore "3" deve essere **utilizzato esclusivamente nel caso in cui il coniuge sia deceduto** qualora nella matricola il campo **rilevanza coniuge sia uguale a "2"** (rilevante ma non richiesto). In tal caso sarà possibile acquisire i redditi del coniuge insieme a quelli del titolare (vedi paragrafo 1.7.5).

**Se non c'è obbligo di presentare il RED,  
la variazione del codice fiscale non può essere notificata tramite l'invio del RED  
ma deve essere comunicata la variazione tramite Patronato.**

## 1.7.2 LA MATRICOLA: EMISSIONE

**Identifica l'ente pensionistico che ha in carico la prestazione.**

L'INPS ha previsto per la rilevazione dell'anno 2012 l'identificazione anche di ex INPDAP, ex iPOST ed ex Enpals, anche se tali enti sono confluiti nell'INPS. Al momento non abbiamo informazioni circa l'emissione del RED per prestazioni corrisposte da tali Enti.



## 1.7.3 LA MATRICOLA: ANNI RICHIESTI

**E' il codice che identifica l'ultima cifra dell'anno d'imposta per il quale sono da dichiarare i redditi:**



**Per la campagna RED/2013 i redditi da dichiarare sono esclusivamente quelli percepiti nel 2012, non vengono al momento richiesti, con la lettera inviata ai pensionati, i redditi di anni precedenti.**

**ATTENZIONE !!!**

La campagna 2013 è caratterizzata dal fatto che all'interno della busta potrebbe essere contenuta anche una lettera di integrazione RED/2011 redditi 2010.

Si tratta di casi in cui il cittadino ha presentato il modello RED o la dichiarazione dei redditi per l'anno richiesto, ma l'INPS non ha acquisito i dati correttamente o in modo esaustivo.

In questo caso il titolare deve comunicare all'INPS entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2010. I soggetti per i quali deve essere fornita la comunicazione sono quelli indicati nella tabella redditi assenti contenuta nella lettera.


Si precisa che i 30 gg sono un "termine indicativo" in quanto la comunicazione inviata per posta ordinaria non può attestare la data di ricevimento della stessa.

**Esempio:** nel RED/2011 era presente una pensione estera senza che fosse specificato se diretta o indiretta. Per questi soggetti dovrà essere elaborato un modello RED 2011 con le stesse regole utilizzate per i solleciti.

Nei prossimi mesi, al termine delle elaborazioni che vengono effettuate sui dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, l'INPS potrebbe trovarsi nella condizione di dover inviare lettere di sollecito a coloro che, pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO/2012 redditi 2011), non hanno risposto al RED/2012 redditi 2011. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei solleciti verrà comunicata con una successiva apposita nota tecnica denominata "Solleciti - Campagna RED 2012".

## 1.7.4 LA MATRICOLA: CODICE STATO CIVILE

È il codice che indica lo stato civile CONOSCIUTO dall'Istituto.



Nella rilevazione del dato può essere confermato il codice presente in matricola (se corretto) ma non può avvenire tale conferma se nella matricola è indicato il codice "0 = Non noto": in tal caso deve essere rilevato lo stato civile corretto al momento della rilevazione.

Nel caso in cui il codice indicato nella matricola non sia corretto, **OCCORRE rilevare lo stato civile corretto AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE e la data in cui la variazione è avvenuta.**

- Se la variazione è avvenuta nel 2013 (anno di emissione) deve essere indicata la data in cui tale variazione è avvenuta e la situazione reddituale di tutti i soggetti richiesti nella matricola con riferimento ai redditi percepiti dagli stessi nel corso di tutto il 2012 (la data di variazione non può essere successiva alla data di acquisizione del RED).
- Se la variazione è avvenuta nel 2012 deve essere indicata la data in cui tale variazione è avvenuta e la situazione reddituale di tutti i soggetti richiesti nella matricola con riferimento ai redditi percepiti dagli stessi nel 2012 fino al momento della variazione dello stato civile che ha determinato l'uscita del soggetto dal nucleo del titolare (decesso o separazione).

**Una particolare situazione si può determinare nel caso in cui il titolare da coniugato diventa vedovo e la matricola preveda il codice Rilevanza coniuge = '2' (rilevante ma non richiesto).**  
La situazione viene rappresentata nel paragrafo successivo "Codice Rilevanza coniuge"

→ Nel caso di **variazione di stato civile** avvenuta nel corso dell'anno di **emissione** (2013) o nell'anno **richiesto** (2012) **per le casistiche sotto riportate, la dichiarazione non può essere resa tramite Campagna RED**, ma occorre indirizzare i pensionati alla sede INPS competente per effettuare, nel contempo, una variazione anagrafica e una Ricostituzione Reddituale:

- da 'Celibe/Nubile' a → 'Vedovo' o 'Separato' o 'Divorziato'
- da 'Vedovo' a → 'Separato' o 'Divorziato'
- da 'Coniugato' a → 'Divorziato'.



Se tale variazione fosse avvenuta prima del 2012, è possibile elaborare il RED con relativa variazione in quanto gli eventuali dati del coniuge non rilevano per la prestazione.

## 1.7.5 LA MATRICOLA: CODICE RILEVANZA CONIUGE

E' il codice che individua se vanno o no rilevati i redditi del coniuge.

AAABBB18D29H501A    1   2   2   1   02   09   0   0   0   A

0	<b>Non rilevante</b>	Anche se il pensionato oggetto della rilevazione è coniugato, i redditi del coniuge <b>NON RILEVANO</b> al fine della prestazione percepita dal titolare.
1	<b>Rilevante</b>	Se il titolare della pensione è coniugato, i redditi del coniuge <b>SONO RILEVANTI</b> e devono essere dichiarati insieme a quelli del titolare.
2	<b>Rilevante ma non richiesto</b>	I redditi del coniuge <b>SONO RILEVANTI</b> ai fini della determinazione della prestazione del Titolare ma <b>NON VANNO</b> indicati insieme a quelli del titolare. Si tratta in questo caso di coniuge che a sua volta è titolare di una prestazione legata al reddito e che come "Titolare" riceverà il modello RED, nel quale dovrà dichiarare i suoi redditi se rientra nei casi di obbligo alla presentazione.

Il codice "Rilevante" o "non Rilevante" non è determinato dallo stato civile presente in matricola e non prevede la presenza obbligatoria del coniuge, ma indica se l'eventuale coniuge deve effettuare la dichiarazione RED assieme al soggetto Titolare.

### Esempio

Presenza del codice 1 (rilevante) e di stato civile 1 (celibe): in tal caso se il titolare della prestazione nel 2012 era coniugato (l'ente non ne era a conoscenza) devono essere rilevati anche i dati reddituali del coniuge, dopo avere modificato lo stato civile. In caso contrario, se è effettivamente celibe, non deve essere fatta nessuna variazione.

Di seguito si rappresentano nel dettaglio le modalità di acquisizione dei dati reddituali del coniuge nel caso di variazione dello stato civile del titolare da coniugato/a a vedovo/a:

**Codice rilevanza coniuge 1 (vanno rilevati anche i redditi del coniuge unitamente al reddito del titolare) a seconda della data del decesso** la modalità di compilazione è la seguente:

- a. **deceduto prima del 2012:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare e non si rilevano i redditi del *de cuius*;
- b. **deceduto nel corso del 2012:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare e si rilevano i redditi posseduti dal coniuge deceduto per il periodo del 2012 in cui è stato in vita;
- c. **deceduto nel corso del 2013:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare e si rilevano i redditi 2012 del coniuge deceduto.

**Codice rilevanza coniuge 2** (non vanno rilevati i redditi del coniuge – pur essendo rilevanti - perché questi riceverà a sua volta il RED) **a seconda della data del decesso** la modalità di compilazione è la seguente:

- a. **deceduto prima del 2012:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare e non si rilevano i redditi del *de cuius*;
- b. **deceduto nel corso del 2012:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare **e si rilevano i redditi posseduti dal coniuge deceduto** per il periodo del 2012 in cui è stato in vita, **inoltre, per il coniuge deceduto va presentata una dichiarazione “breve” di decesso** (indicando il codice fiscale del coniuge con il valore 3 vedi paragrafo 1.7.1);
- c. **deceduto nel corso del 2013:** si indica la data di variazione dello stato civile del titolare **e si rilevano i redditi 2012 del coniuge deceduto, inoltre, per il coniuge deceduto va presentata una dichiarazione “breve” di decesso** (indicando il codice fiscale del coniuge con il valore 3 vedi paragrafo 1.7.1).

**Viene confermata anche per il 2013 la possibilità di rinunciare a dichiarare i redditi del coniuge** diversi da zero, anche se richiesti (vedi paragrafo “I redditi dei familiari”); **tale rinuncia deve essere una scelta consapevole del titolare che, in tal modo, si vedrebbe diminuire la prestazione ricevuta.**

E’ consentita la rinuncia alla dichiarazione dei redditi del solo coniuge del dichiarante per le sole dichiarazioni normali e per le sole Matricole con rilevanza Coniuge = ‘1’ (coniuge rilevante e richiesto, se presente).

## 1.7.6 LA MATRICOLA: NUMERO FIGLI

E’ il codice (da 00 a 14) che individua il numero dei figli per i quali nel 2012 sono stati percepiti assegni e per i quali quindi occorre effettuare la rilevazione reddituale.




**Il numero dei figli per i quali deve essere effettuata la rilevazione reddituale, deve essere lo stesso indicato nella matricola.**

**Se si riscontra una discordanza tra il numero dei figli indicati nella matricola e quelli effettivamente presenti nel nucleo del titolare, occorre presentare la dichiarazione RED in sede INPS come ricostituzione (tramite il Patronato INCA): non è possibile inviare il RED telematico.**

## 1.7.7 LA MATRICOLA: CODICE RIGHI

È il codice (da 01 a 29) che individua i redditi **OBBLIGATORI** e i redditi **FACOLTATIVI**.



SI = redditi del gruppo obbligatorio

NO = redditi del gruppo facoltativo


Codice	Righi obbligatori																						
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5	
01	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI										
02	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
03	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
04	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
05	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI						
07	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI										
08	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
09	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI												
10	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI						
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI						
15	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI															
16	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
17	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
18	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
20	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI						
22	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
24	SI	SI	SI	SI	NO	SI																	
25	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
26	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
27	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
28	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
29	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI



## 1.7.8 RIEPILOGO DEI CASI DI OBBLIGO ALLA PRESENTAZIONE

Da quanto fin qui esposto, si evidenzia che anche la campagna 2013, **al fine di verificare l'obbligatorietà alla presentazione del RED**, è caratterizzata da due elementi:

- la presentazione della dichiarazione dei redditi,
- il possesso di redditi che obbligherebbero, anche in presenza di dichiarazione dei redditi, alla presentazione del RED **ma che, se sono tutti compresi tra quelli previsti come facoltativi dal "Codice righe" e il soggetto ritiene di non dichiararli, il RED non deve essere presentato.**




**Nel dichiarare i redditi facoltativi fanno ECCEZIONE alla regola dei "TUTTI o NESSUNO" I RIGHI G1 E G2:**  
 I dati da indicare in tali righi, non seguono la regola dei redditi "obbligatori" e "facoltativi" ma devono essere dichiarati solo se richiesti (obbligatori). **Di conseguenza o sono previsti dalla matricola nel codice righi come "obbligatori" oppure non devono essere considerati**

## 1.7.9 LA MATRICOLA: CODICE LAVORO DIPENDENTE

E' il codice che indica, secondo le informazioni che ha l'Istituto, la titolarità di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato e/o del coniuge oggetto della rilevazione.

AAABBB18D29H501A **1** **2** **2** **1** 02 09 **0** **0** **0** **A**



In caso di segnalazione errata da parte dell'INPS:

→ Se nella matricola è indicato il codice **0** ed il pensionato ha invece percepito redditi da lavoro dipendente, il RED, in caso di obbligo alla presentazione, va compilato riportando il reddito da lavoro.

→ Se nella matricola è indicato uno dei codici da **1** a **3** ed il pensionato e/o il coniuge **NON** hanno percepito redditi da lavoro, in caso di obbligo alla presentazione, si fa un RED AUTOCERTIFICATO.

È possibile presentare un RED asseverato solo nel caso in cui l'Istituto modifichi la matricola.

## 1.7.10 LA MATRICOLA: CODICE LAVORO AUTONOMO

E' il codice che indica la presenza di particolari requisiti posseduti dal soggetto titolare per i quali si rende necessario dichiarare redditi di tipologia:

- **A2** redditi di lavoro dipendente prestato all'estero
- **A3** redditi da lavoro autonomo
- **A4** redditi di collaborazione coordinata continuativa o a progetto



A partire dalla Campagna RED 2013, i redditi delle tipologie sopra riportate, **per il solo Titolare**, non possono più essere indicati come singolo importo unico, ma, **per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato** (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito).

AAABBB18D29H501A **1** **2** **2** **1** 02 09 **0** **0** **0** **A**

I codici previsti vanno da **0** a **2** ed identificano rispettivamente:

- 0** = dichiarazione obbligatoria **SOLO** se in possesso di redditi di tipologia **A2, A3, A4**
- 1** = dichiarazione obbligatoria anche in **ASSENZA** di redditi di tipologia **A2, A3 e A4** per il solo anno **2012**
- 2** = dichiarazione obbligatoria anche in **ASSENZA** di redditi di tipologia **A3 e A4** da effettuare sia per l'anno **2012**, che per l'anno **2013** (in via presuntiva).

### Attenzione

In presenza dei codici **1** o **2** il reddito va indicato anche se a zero.

In particolare il codice 2 si riferisce a soggetti titolari di pensioni per le quali vige l'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo.

Tali pensioni nello specifico sono:

- a. assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo aventi decorrenza successiva al 12/1994 e che facciano valere sulla pensione meno di 40 anni di contribuzione;
- b. pensioni di invalidità (qualsiasi decorrenza) di importo superiore al trattamento minimo che facciano valere meno di 40 anni di contribuzione;
- c. pensioni ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- d. trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.

Per questi soggetti, circa 6.000 in tutto il territorio dello Stato, dovrà essere compilato il solo modello Aut/503 sia per l'anno 2012, che per l'anno 2013 (in via presuntiva) e l'acquisizione reddituale dovrà consentire di acquisire anche i periodi (dal – al).

**Attenzione !!!**

A differenza di quanto previsto per il codice 0 e il codice 1,  
**in presenza di codice 2, indipendentemente dagli altri valori presenti nella matricola, devono essere acquisiti esclusivamente i redditi di tipo A3 e A4 del solo Titolare per l'anno 2012 e per l'anno 2013 (presunto) anche se assenti. Non deve essere consentita l'acquisizione di redditi facoltativi e neppure dei redditi del coniuge e/o dei figli.**

**Esempio**

→ **Flag Lavoro autonomo = 0 in ASSENZA** di redditi di tipologia A2, A3, A4. **Non dichiara nulla**

**Esempio**

→ **Flag Lavoro autonomo = 0 in PRESENZA** di redditi di tipologia A2, A3, A4. All' interno di ogni tipologia di reddito i periodi indicati in mesi, **devono essere in ordine cronologico, senza sovrapposizioni fra i vari periodi.**

Tipologie di redditi	Periodi	Importi
A3 – Lavoro autonomo	Anno 2012	
	dal mese 01 al mese 06	6.000
	dal mese 09 al mese 10	500

**Esempio**

→ **Flag Lavoro autonomo = 1 in ASSENZA** di redditi di tipologia A2, A3, A4.

Tipologie di redditi	Periodi	Importi
A4 –Lavoro parasubordinato	Anno 2012	
	dal mese 01 al mese 12	0

**Esempio**

→ **Flag Lavoro autonomo = 1 in PRESENZA** di redditi di tipologia A2, A3, A4. All' interno di ogni tipologia di reddito i periodi indicati in mesi, **devono essere in ordine cronologico, senza sovrapposizioni fra i vari periodi.**

Tipologie di redditi	Periodi	Importi
A4 –Lavoro parasubordinato	Anno 2012	
	dal mese 01 al mese 06	6.000
	dal mese 07 al mese 08	0
	dal mese 09 al mese 10	500
	dal mese 11 al mese 12	0

**Esempio**

→ **Flag Lavoro autonomo = 2** compilare il solo Modello Aut/503 indicando per il solo titolare i redditi di tipologia A3 e A4 (anche se assenti) per l'anno 2012 e presunto 2013.

## 1.7.11 LA MATRICOLA: CODICE PENSIONI ESTERE

E' il codice che indica, secondo le informazioni che ha l'Istituto, la titolarità di redditi da pensione estera da parte del pensionato e/o del coniuge oggetto della rilevazione.

**AAABBB18D29H501A** **1** **2** **2** **1** **02** **09** **0** **0** **0** **A**

I codici previsti vanno da 0 a 3 e identificano rispettivamente:

- 0** = Assenza di pensioni estere
- 1** = Presenza di pensioni estere del titolare
- 2** = Presenza di pensioni estere del coniuge
- 3** = Presenza di pensioni estere di entrambi

In caso di segnalazione errata da parte dell'INPS: Le modalità di compilazione sono le stesse indicate per il codice lavoro dipendente.

Si ricorda che la presenza di LAVORO AUTONOMO e/o PENSIONI ESTERE fa sorgere in capo al titolare L'OBBLIGO DI PRESENTARE IL RED ANCHE SE PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

## 1.7.12 LA MATRICOLA: CONTROCODICE MATRICOLA

E' il codice che individua la correttezza della matricola secondo un algoritmo di calcolo determinato dall'INPS sulla base dei codici precedenti.




## 1.8 RILEVAZIONE DEI REDDITI ASSEVERATI O AUTOCERTIFICATI

Il CAAF deve rilevare i redditi che vanno indicati nel RED da:

- documentazione fiscale esibita dal pensionato quale ad esempio dichiarazione dei redditi (730/UNICO), modello CUD, dichiarazione ICI;
- visura catastale, attestazioni degli Istituti di credito, estratti conto bancari postali ecc. ed ogni altra documentazione che dimostri il possesso di eventuali redditi esenti;

**Qualora non esistesse alcun documento che certificata almeno un reddito, il RED si considera autocertificato dal pensionato che attesta tipologia e importo del reddito indicato.**

Quindi il modello RED può essere di due tipologie: ASSEVERATO oppure AUTOCERTIFICATO



### ATTENZIONE !!!

Se tutti i redditi sono a zero il RED non potrà mai essere asseverato dal CAAF ma deve essere sempre **AUTOCERTIFICATO** dal titolare

#### alcuni esempi:

- **nel 730 è indicata la pensione** (oggetto della prestazione e quindi da non riportare nel RED) **e nessun altro reddito**: se il soggetto non ha altri redditi da dichiarare il RED non va presentato; mentre va presentato se ha altri redditi (ad esempio gli interessi bancari) compresi nei redditi obbligatori previsti dalla matricola oppure, compresi tra i facoltativi e il soggetto intende dichiararli. **Il CAF può asseverare il RED solo se visiona il documento bancario** non essendo sufficiente il 730 perché non contiene redditi indicati nel RED;
- **nel 730 è indicata la pensione** (oggetto della prestazione e quindi da non riportare nel RED) **e la casa di abitazione**: se il soggetto non ha altri redditi da dichiarare il RED non va presentato; mentre va presentato se ha altri redditi (ad esempio gli interessi bancari) compresi nei redditi obbligatori previsti dalla matricola oppure, compresi tra i facoltativi e il soggetto intende dichiararli. **Il CAF può asseverare il RED solo se visiona almeno il 730** perché contiene redditi (casa di abitazione) indicati nel RED;
- **se il pensionato non fa il 730** e, oltre alla pensione che non è da indicare nel Red, è proprietario della casa di abitazione: **il CAF può asseverare il RED solo se visiona la "visura catastale" aggiornata** che consente di indicare correttamente il reddito del fabbricato.

## 1.9 LE DICHIARAZIONI BREVI

Sono previste comunicazioni che causano “**DICHIARAZIONI BREVI**” nei casi di:

- **Rinuncia** alle prestazioni legate al reddito nell’anno 2012 **tipo dichiarazione 3**
- **Decesso** del titolare **tipo dichiarazione 4**
- **Espatrio** del titolare precedente al 2012 **tipo dichiarazione 5**

In questi casi non si tratta di una dichiarazione reddituale ma di una comunicazione tesa ad informare l’Istituto di un evento accaduto o di una volontà (nel caso di rinuncia) che determina il mancato invio dei dati reddituali anche se a zero. **Tali dichiarazioni conterranno solo i dati anagrafici del titolare oltre al contenuto dell’evento che si vuole comunicare.**



A partire dalla Campagna RED 2013 nelle dichiarazioni di decesso del soggetto Titolare deve essere indicato il **Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione di decesso, nonché la tipologia di tale soggetto secondo la codifica:**  
**‘C’ = Coniuge ‘F’ = Figli ‘A’ = Altro.**

## 1.10 TIPOLOGIA DELLE DICHIARAZIONI

Per quanto fino qui rappresentato, la gestione del RED 2013 prevede la produzione e quindi la trasmissione di dichiarazioni che si diversificano tra loro per la tipologia dei dati contenuti e che nel contempo verranno trattate in modo diverso ai fini della fatturazione.

**Sono previste 5 tipologie di dichiarazioni individuate da un codice:**



### TIPO DICHIARAZIONE 1

Richiede normalmente la presenza di almeno un reddito dichiarato (diverso da zero), da parte di almeno un soggetto tra quelli richiesti nella matricola. Al fine di essere individuata come dichiarazione di tipo 1, è irrilevante che il reddito dichiarato (diverso da zero), sia tra quelli obbligatori o tra quelli facoltativi. Può essere, per ogni soggetto, una dichiarazione autocertificata o certificata da documentazione. **Se tutti i redditi per tutti i soggetti del nucleo reddituale sono a zero, tale dichiarazione sarà trasformata in una Zero redditi.**

### TIPO DICHIARAZIONE 2

Si tratta di una dichiarazione con la quale **il titolare dichiara che né lui, né gli altri soggetti richiesti nella matricola, posseggono redditi oltre le pensioni.**

### TIPO DICHIARAZIONE 3

Si tratta di una dichiarazione breve con la quale **il titolare dichiara di rinunciare** per l’anno 2012, alle prestazioni collegate al reddito.

In tal caso **non dovrà essere dichiarato alcun reddito da parte del titolare e di tutti i soggetti richiesti** nella matricola.

## TIPO DICHIARAZIONE 4

E' la dichiarazione breve con la quale viene **comunicato il decesso** del titolare. In tal caso **non dovrà essere dichiarato alcun reddito del titolare e di tutti i soggetti richiesti** nella matricola.

Per questa tipologia di dichiarazione è prevista anche **l'indicazione della "data evento" che deve essere anteriore alla data in cui il RED viene acquisito.**



A partire dalla Campagna RED 2013 nelle dichiarazioni di decesso del soggetto Titolare deve essere indicato il **Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione di decesso, nonché la tipologia di tale soggetto secondo la codifica:**  
**'C' = Coniuge 'F' = Figli 'A' = Altro.**

## TIPO DICHIARAZIONE 5

E' la dichiarazione breve con la quale viene **comunicato il trasferimento all'estero (espatrio) del titolare.**

La dichiarazione breve di espatrio **deve riportare una "data evento" anteriore al 01.01.2012.**

- **Se l'espatrio è avvenuto nel corso del 2012** il RED non può essere acquisito. In questo caso deve essere presentata una dichiarazione cartacea alla sede INPS competente per territorio (tramite Patronato INCA).
- **Se l'espatrio è avvenuto in data successiva al 31.12.2012 ma precedente alla data di acquisizione del RED**, deve essere acquisita una dichiarazione di tipo '1' o di tipo '2'; se la dichiarazione è di tipo '1' è possibile riportare **una "data evento" anteriore alla data di acquisizione (2013).**

## 1.11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RED

Premesso che nella lettera che il pensionato riceve, è indicato il **31 luglio 2013** quale termine per la presentazione del RED da parte del titolare al CAAF, anche per il 2013 la convenzione prevede per il

**15 ottobre 2013**

**il termine in cui è fissata la data di conclusione della campagna RED.**

**A partire dal 2013 tutti i RED presentati:**

- **entro il 15 agosto** devono essere trasmessi all'INPS **entro il 31 agosto dello stesso anno;**
- **dal 16 di agosto al 30 settembre** devono essere trasmessi **entro il 15 ottobre dello stesso anno;**
- **dall' 1 al 15 ottobre** devono essere trasmessi **entro 15 giorni dalla data di presentazione da parte del dichiarante.**



**Non va sottovalutato** che l'Art. 12 della Convenzione **"Verifiche e penali"** prevede una riduzione del compenso in percentuale rispetto alla tardività della trasmissione del RED e più precisamente:

Data di presentazione della dichiarazione al CAAF	Trasmissione dichiarazione del CAAF all'INPS		
	Nei termini	Tardiva	Riduzione compenso
Entro il 15 agosto	entro il 31 agosto	dall'1 al 30 settembre	<b>20%</b>
		dall'1 al 30 ottobre	<b>50%</b>
		dall'1 novembre	<b>80%</b>
Dal 16 agosto – al 30 settembre	entro il 15 ottobre	dal 16 al 31 ottobre	<b>20%</b>
		dall'1 novembre	<b>80%</b>
Dall' 1 al 15 ottobre	entro 15 gg dalla presentazione	dal 16° giorno	<b>20%</b>
		dal 31° giorno	<b>80%</b>

**Oltre alla data di presentazione deve essere indicata nel tracciato di trasmissione anche la "data di acquisizione"** della dichiarazione da parte del soggetto abilitato. Poiché la "data di acquisizione" è stata voluta dall'INPS per far emergere nei confronti del soggetto abilitato l'eventuale "giacenza di pratiche non trasmesse" è opportuno che i CAAF adottino un corretto processo lavorativo che porti alla coincidenza della data di presentazione con la data di acquisizione.

## 1.12 RETTIFICA DEL RED

Nel caso venissero riscontrati errori in un RED già trasmesso, è possibile presentare un RED in “RETTIFICA” per correggere i dati contenuti nel modello precedente inviato.

Il RED in “RETTIFICA” dovrà avere il valore “R2” che indica la “rettifica (ritrasmissione)” e dovrà contenere tutti i dati in quanto il RED in rettifica sostituisce quello precedentemente inviato.

### ATTENZIONE

E' possibile trasmettere in via telematica un RED in rettifica fino al momento in cui l'INPS procede alla elaborazione/lavorazione dei RED presentati al fine di determinare il diritto alla prestazione. Tali date verranno comunicate dall'Istituto.

Dopo tale data la rettifica è possibile solo attraverso la presentazione di una pratica di ricostituzione (tramite Patronato INCA).

Al fine della presentazione di RED rettificativi si evidenzia che la data di elaborazione da parte dell'INPS, dei RED già presentati, potrebbe essere anche precedente alla data di scadenza del 15 ottobre 2013.

Si consiglia quindi di acquisire ed inviare le rettifiche senza aspettare la data di scadenza, in quanto sarà nostra cura comunicarvi immediatamente eventuali date di elaborazione delle quali l'INPS ci dovrebbe preventivamente mettere a conoscenza.

## 1.13 ANNULLAMENTO DEL RED

Tale funzione deve essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui sia stato già **trasmesso un RED** che per le disposizioni della convenzione **non doveva essere acquisito** (ad es. soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi).

I **RED annullati comportano il mancato pagamento del modello** e la conseguente esclusione dal campione sottoposto a controllo.

E' una funzione da utilizzare per comunicare all'Istituto l'annullamento di dichiarazioni già trasmesse e correttamente acquisite negli archivi dell'Istituto.

Il soggetto abilitato, **contestualmente all'operazione di annullamento, dovrà specificare il motivo dello stesso.**

L'annullamento può assumere due valori:

→ “1” della singola trasmissione, pur restando **i redditi indicati validi**

→ “2” della trasmissione e dei redditi trasmessi



**Nel primo caso il RED risulta rientrato, nel secondo caso** si annullano tutte le trasmissioni legate al soggetto e il **RED NON risulta rientrato**. I tempi relativi alla possibilità di annullamento verranno comunicati dall'Istituto.

## 1.14 CONTROLLO DELL'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

L'Art. 3 della Convenzione prevede l'acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni reddituali.

**Il CAAF deve quindi controllare l'identità del dichiarante attraverso l'acquisizione di un documento d'identità.**

### QUALI SONO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del DPR 445 del 28.12.2000 i documenti di identità e di riconoscimento equipollenti alla carta di identità sono:

- il passaporto,
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione (*INPS e Prefettura qualora sia stato autenticato con foto e firma*)
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d'armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

### DOCUMENTI DI IDENTITÀ SCADUTI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del DPR 445 del 28.12.2000 qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento (vedi elenco sopra riportato) **non in corso di validità** (la scadenza è evidenziata sul documento stesso, qualora non riportata il documento non ha scadenza):

gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, **purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.**

## 1.15 LA FIRMA DEL MODELLO

Trattandosi di una dichiarazione di responsabilità, **la firma deve essere apposta dal dichiarante.**

A differenza di quanto prevede la convenzione per le altre prestazioni assistenziali, la convenzione RED :

- **non prevede l'eventualità che il soggetto titolare della prestazione abbia necessità di un rappresentante legale (curatore, tutore ed amministratore di sostegno)** e per questo non è previsto un apposito spazio nel modello RED.  
Quindi ai fini della sottoscrizione materiale del modello **si ritiene che in presenza di un rappresentante legale sia quest'ultimo a sottoscriverlo preceduto da un'indicazione manuale del titolo;**
- **non è ufficialmente previsto un delegato alla consegna** nel caso il titolare sia impossibilitato a recarsi al CAAF ovvero, pur essendo citato in riferimento alla conservazione della documentazione, non è chiarita in modo esplicito la sua funzione.

### SOGGETTI IMPOSSIBILITATI ALLA FIRMA

Per analogia con quanto chiarito dall'INPS sulla firma dei modelli ICRI-ICLAV-ACCASPS, si ritiene che anche per il RED sia possibile acquisire un modello senza la firma per quei soggetti che, **non avendo un rappresentante legale, nel documento d'identità hanno la segnalazione "impossibilitato alla firma".**

**Naturalmente, come per tutti gli altri deve essere acquisito anche il documento d'identità valido.**

**Per gli altri casi di impossibilità a firmare, valgono le disposizioni generali previste dal DPR 445/2000** che all'art. 4 prevede:

“1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.”

e all'art. 5 prevede:

“1. Se l'interessato e' soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.”

## 1.16 CONSERVAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE

L'INPS prevede, anche per la conservazione del modello RED le stesse modalità previste per gli altri servizi, **modalità che di seguito sono riportate nella formulazione integrale prevista:**

### **archiviazione cartacea**

il soggetto Abilitato (CAF) stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o al suo delegato

### **archiviazione informatica**

in alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il soggetto Abilitato (CAF), dopo avere stampato ciascun modello di dichiarazione in copia unica (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive in sua presenza) e dopo avere inviato telematicamente all'Istituto detto modello, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- Creazione di una copia del modello su formato informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione elettronica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente tutti i dati del singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente.
- Conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

## 1.17 ARCHIVIAZIONE DEI CODICI FISCALI

L'Art. 6 della Convenzione prevede la conservazione del documento dal quale è stato rilevato il codice fiscale del pensionato con la modalità di seguito riportata:

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): **essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico**, alla stregua del comma che precede.

Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere conservato anche come file informatico, nel formato originale.

Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

## 1.18 SANZIONI AL CAAF

L'art 12 della Convenzione oltre a regolare la riduzione dei compensi per la tardiva presentazione (vedi paragrafo 1.11) prevede:

*“Per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazione che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica almeno il 3% delle dichiarazioni trasmesse, con estensione al 10% per quei soggetti che si siano resi responsabili di errori e/o omissioni.”*

In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l'applicazione del seguente, ulteriore, sistema di penali.

In caso di dichiarazione errata, l'importo della penale viene determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero delle dichiarazioni errate verificate;**
- **indice di difettosità**, definito per tipologia di errore;
- **doppio dei corrispettivi corrisposti**, in relazione alle tre tipologie di dichiarazioni (asseverate, autocertificate, brevi);
- **coefficiente 100**

Nel caso in cui si verificano, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato, una pluralità di errori, corrispondenti a più indici di difettosità, viene applicato l'indice di difettosità più elevato.

SANZIONI	
Tipo di errore	Indice di difettosità
Stato civile errato	0,06
Codice fiscale errato	0,12
Errore trascrizione	0,06
Redditi certificati discordanti con quelli dichiarati al fisco dallo stesso Caf	0,12

SANZIONI	Indice difettosità	TIPO RED 1		TIPO RED 2		TIPO RED 3-4-5
		Asseverate	No Asseverate	Asseverate	No Asseverate	No Asseverate
Stato civile errato	0,06	€ 115,20	€ 72,96	€ 39,24	€ 39,24	€ 39,24
Codice fiscale errato	0,12	€ 230,40	€ 145,92	€ 78,48	€ 78,48	€ 78,48
Errore trascrizione	0,06	€ 115,20	€ 72,96	€ 39,24	€ 39,24	€ 39,24
Redditi certificati discordanti con quelli dichiarati al fisco dallo stesso Caf	0,12	€ 230,40	€ 145,92	€ 78,48	€ 78,48	€ 78,48

## 1.19 TIPOLOGIA DEI REDDITI: CODICI E DESCRIZIONE

### TIPOLOGIA REDDITUALE LAVORO - codice A

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
A1	Lavoro dipendente prestato in Italia	<p><b>Redditi derivanti da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ lavoro dipendente ed assimilati,</li> <li>⇒ CIG: cassa integrazione guadagni,</li> <li>⇒ indennità di mobilità,</li> <li>⇒ indennità di disoccupazione (ordinaria, requisiti ridotti e speciale),</li> <li>⇒ indennità di malattia,</li> <li>⇒ indennità di maternità,</li> <li>⇒ qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni,</li> <li>⇒ redditi di coloro che, da data non successiva al 1.2.1991, prestano servizio alle dipendenze della Comunità Europea (a norma del regolamento n.31-CEE e n.11-CEEA) dei Consigli del 18/12/1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20/2/68 e succ. mod.</li> </ul>	<p>Redditi di lavoro dipendente ed assimilato riferiti all'anno in esame (lavoro svolto in Italia) e indennità sostitutive del reddito.</p> <p><b>I redditi di lavoro dipendente vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge e comprensivi di eventuali somme erogate a titolo di "incremento della produttività" (importo massimo € 2.500) assoggettate a tassazione sostitutiva (D.L. 185/2008)</b></p>
A2	Lavoro dipendente prestato all'Estero	<p><b>Redditi derivanti da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio naz.le, anche se non iscritti all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana;</li> <li>⇒ attività lavorativa svolta da lavoratori dipendenti di ditte italiane e distaccati all'estero;</li> <li>⇒ pensionati occupati nella Città del Vaticano, dipendenti di Enti cent.li della Chiesa Cattolica, Missioni, Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari;</li> <li>⇒ attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori dal territorio nazionale in qualità di "frontaliere" anche per quelli che rientrano nei 20 Km. dalla Svizzera;</li> </ul>	<p>Redditi di lavoro dipendente svolto all'Estero riferiti all'anno in esame.</p> <p><b>Per i frontalieri l'importo va indicato al lordo della franchigia di € 6.700</b></p>
A3	Lavoro autonomo prodotto in Italia e all'Estero	<p><b>Redditi derivanti da attività di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ lavoro autonomo professionale e d'impresa anche soggetto ad imposta sostitutiva,</li> <li>⇒ coltivatori diretti - mezzadri e coloni,</li> <li>⇒ imprenditori agricoli a titolo principale,</li> <li>⇒ artigiani e commercianti,</li> <li>⇒ lavoro autonomo occasionale (art. 2222 C.C.),</li> <li>⇒ attività commerciale occasionale,</li> <li>⇒ sportivi dilettanti (al netto di € 7.500 esenti),</li> <li>⇒ obblighi di fare, non fare, permettere,</li> <li>⇒ diritti d'autore,</li> <li>⇒ associati in partecipazione con apporto di solo lavoro,</li> <li>⇒ "venditori porta a porta",</li> <li>⇒ esercizio di arti e professioni,</li> <li>⇒ reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA,</li> <li>⇒ redditi d'impresa connessi ad attività di lavoro,</li> <li>⇒ redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in acc. semplice e di società in nome coll.vo, in quanto viene espletata attività lavorativa.</li> </ul>	<p>Sono da ritenersi compresi nei redditi di lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coltivatori diretti: il reddito è individuato nel reddito agrario a prescindere dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali, dal reddito agrario deve essere dedotta la contribuzione versata per costituire la propria posizione prev.le ed ass.le.</li> <li>- <b>I redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.</b></li> <li>- Il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili nell'anno di riferimento del reddito.</li> <li>- <b>Se il reddito è negativo va imputato "zero".</b></li> </ul>

### segue TIPOLOGIA REDDITUALE LAVORO - codice A

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
A4	Prestazioni coordinate e continuative, a progetto	Attività regolamentate dall'art. 61, co. 1 e 2, DLgs 276/2003, ivi comprese le mini collaborazioni (di importo fino a € 5.000 per anno e per singolo committente).	Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al solo fine del cumulo pensione/lavoro, l'INPS li valuta come attività autonoma

### TIPOLOGIA REDDITUALE FONDIARI - codice B

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
B1	Casa di abitazione	Reddito della casa di abitazione e delle le relative pertinenze.	<p><b>Il dato va rilevato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal rigo 148 del modello 730/3 2013 (prospetto di liquidazione);</li> <li>- dal rigo RN50 colonna 1 del modello UNICO PF 2013 (quadro RN Determinazione dell'IRPEF).</li> </ul>
B2	Altri immobili (terreni e fabbricati)	<p>⇒ Reddito dei terreni detenuti a titolo di proprietà, usufrutto ed enfiteusi</p> <p>⇒ Reddito derivante dal possesso di fabbricati (con esclusione del reddito derivante dalla casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze)</p> <p>⇒ Fabbricati locati per i quali si è optato per la cedolare secca.</p> <p><b>Nota:</b> ai sensi dell'art. 26 del TUIR "sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti .. nel catasto..." e che vanno indicati in dichiarazione dei redditi nei quadri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A del 730 /RA di Unico se terreni,</li> <li>- B del 730 /RB di Unico se fabbricati.</li> </ul> <p>Per questo motivo si ritiene che gli immobili detenuti all'estero non siano classificabili tra i redditi fondiari, bensì appartengano alla categoria dei redditi diversi e perciò nel RED vanno riportati a rigo F3 (rilevazione redditi rigo D4 del 730 o RL12 di Unico) .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il reddito dei fabbricati deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.</li> <li>- Il reddito derivante da immobili locati deve essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, cioè al netto degli abbattimenti, <b>fanno eccezione i fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.</b></li> <li>- Il reddito dei terreni deve essere indicato come previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato (e al netto di eventuali abbattimenti).</li> </ul> <p><b>Il dato va rilevato sommando i rigi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1, 2, 3, 6 e 147 del modello 730/3 2013 (prospetto di liquidazione);</li> <li>- RA11 colonne 10 e 11 del quadro RA, RB10 colonne 13, 14 e 15 del quadro RB, RN50 colonna 2 del quadro RN modello UNICO PF 2013.</li> </ul>

### TIPOLOGIA REDDITUALE CAPITALI - codice C

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
C1	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, ecc.	<p>⇒ interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari e postali;</p> <p>⇒ interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato;</p> <p>⇒ proventi di quote di investimento.</p>	<p><b>Da indicare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche se di fonte estera,</li> <li>- al lordo della ritenuta IRPEF effettuata alla fonte.</li> </ul>

### TIPOLOGIA REDDITUALE ASSISTENZIALI - codice D

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
D1	Prestazioni assistenziali	<p>Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato, altri Enti Pubblici e Stati Esteri finalizzate al raggiungimento di un determinato livello di reddito. Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ le prestazioni assistenziali destinate a bisogni strettamente connessi ad una personale e contingente situazione,</li> <li>⇒ le indennità: di accompagnamento per gli invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali;</li> </ul>	<p><b>Tra le prestazioni assistenziali escluse rientrano ad esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assegno di cura erogato dalla Regione,</li> <li>- gli assegni mensili erogati da Comuni a titolo di sostegno a persone anziane/invalide,</li> <li>- il fondo sociale affitti,</li> <li>- le indennità di sostegno al reddito erogate da Enti Locali ai lavoratori disoccupati.</li> </ul> <p><b>Le prestazioni da indicare per questa tipologia reddituale, sono esenti ai fini IRPEF.</b></p>

### TIPOLOGIA REDDITUALE ARRETRATI /TFR - codice E

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
E1	Arretrati di lavoro dipendente	<p>Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello in cui vengono percepiti e soggetti a tassazione separata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ per lavoro prestato sia in Italia che all'estero.</li> </ul>	<p><b>Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge qualora dovuti</b></p>
E2	Arretrati di integrazione salariale	<p>Arretrati di Cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti.</p>	
E3	Indennità di fine rapporto	<p>Indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ trattamento di fine rapporto (TFR),</li> <li>⇒ buonuscita,</li> <li>⇒ liquidazione,</li> <li>⇒ ecc.</li> </ul>	<p><b>Se chi li eroga è sostituito d'imposta sono rilevabili solo dal CUD (anche se il soggetto presenta dichiarazione dei redditi)</b></p> <p><b>Se chi le eroga non è sostituito, vanno rilevate dal quadro RM di Unico)</b></p>

### TIPOLOGIA REDDITUALE ALTRI REDDITI - codice F

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
F1	Rendite vitalizie o a tempo determinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio corrisposte da compagnie assicuratrici)</li> </ul>	<p><b>Deve essere indicato l'importo assoggettabile ad IRPEF</b></p>
F2	Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge o ex coniuge	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>⇒ gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;</li> </ul>	<p><b>Per gli assegni al coniuge, se nel provvedimento giudiziale non è distinta la somma destinata al mantenimento del coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l'importo dell'assegno, a norma dell'art. 3 DPR 42/1988, costituisce reddito per il 50%</b></p>
F3	Altri redditi assoggettabili all'IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Assegni di sostentamento,</li> <li>⇒ redditi di capitale,</li> <li>⇒ redditi di partecipazione in società od imprese nel caso in cui l'apporto sia costituito dal solo capitale o da capitale e lavoro;</li> <li>⇒ alcuni redditi "diversi" .</li> </ul>	<p><b>I redditi di capitale vanno indicati anche se assoggettati a tassazione a titolo d'imposta (quindi anche se non sono rilevabili dalla dichiarazione dei redditi)</b></p>

### segue TIPOLOGIA REDDITUALE ALTRI REDDITI - codice F

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire	Note
F4	Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF	<p>Vanno indicati redditi o quote di reddito esenti dall'IRPEF, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a € 7.500;</li> <li>⇒ quota esente (pari ad un massimo di € 3.098,74) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato fino a € 9.296;</li> <li>⇒ importo percepito per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher).</li> </ul>	<p>I voucher sono utilizzati per retribuire prestazioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non esiste documentazione che li certifica,</li> <li>- sono emessi dall'INPS,</li> <li>- sono nominativi al fine di permettere l'accredito contributivo.</li> </ul>

### ALTRE INFORMAZIONI - codice G

Rigo	Tipologia	Note
G1	Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati negli altri righi	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ deve essere acquisito l'intero importo IRPEF pagato nell'anno richiesto comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionale e comunale ed eventuali imposte sostitutive</li> <li>⇒ gli acconti IRPEF devono essere considerati nell'anno di competenza e non in quello di pagamento.</li> </ul>
G2	Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro	<p>Importo delle trattenute delle quote di pensione effettuate dal datore di lavoro ai pensionati che percepiscono pensioni erogate a titolo di "assegni di invalidità" <u>di importo superiore al minimo</u> (e che pur essendo pensionati continuano a lavorare). L'importo si rileva dalle buste paga o da specifica dichiarazione del datore di lavoro.</p> <p><b>trattamento minimo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 2012 = € 480,53 mensile - € 6.246,89 annuo</li> </ul> <p>Se la pensione percepita è dell'importo sopra descritto, non sono applicate queste ritenute in caso di contemporanea prestazione lavorativa, pertanto deve essere indicato "zero" in questo rigo se il dato è richiesto.</p>

### TIPOLOGIA REDDITUALE PENSINI ESTERE - codice H

Rigo	Tipologia	Redditi da acquisire
H	Tipo 1	Pensioni estere dirette Pensioni dirette erogate da Enti Esteri
H	Tipo 2	Pensioni estere ai superstiti Pensioni di reversibilità erogate da Enti Esteri
H	Tipo 3	Pensioni estere da infortunio sul lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ prestazioni erogate da enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l'interessato dell'attitudine al lavoro per tutta la vita;</li> <li>⇒ pensioni estere concesse ai minatori che abbiano lavorato almeno 20 anni nelle miniere del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un'inabilità lavorativa permanente;</li> <li>⇒ rendite per malattia professionale concessa dal FDMP (Fond des maladies professionnelles)</li> </ul>
H	Tipo 4	Rendite estere Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (previdenza complementare estera)
H	Tipo 5	Arretrati di pensioni estere Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti, erogati da Enti Esteri.



Come per le precedenti campagne RED, **anche per il 2013 non vanno indicati nel RED i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati".**

**ATTENZIONE**

**Alcune rendite derivanti da forme di previdenza complementare, sono erogate da enti che transitano nel casellario e vengono dichiarate come redditi da lavoro dipendente (codice 2 quadro C Modello 730 o UNICO) in quanto danno diritto alle corrispondenti detrazioni.**

**TALI RENDITE, ANCHE SE INDIVIDUATE COME REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE, TRANSITANDO NEL CASELLARIO NON VANNO DICHIARATE NEL RED.**

# Emissione 2013

## Prestazioni Assistenziali INPS

### 2.1 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: PREMESSA

L'art. 1 co. 248 della L. 662/1996 e s.m. e l'art. 1 co. 35 della L. 247/2007, stabiliscono che **i beneficiari delle prestazioni assistenziali formino e trasmettano apposite dichiarazioni recanti i dati e le asseverazioni che attestano il perdurante possesso dei requisiti necessari per la percezione delle stesse** (la stabile e continuativa residenza in Italia, il non svolgimento di attività lavorativa, la sussistenza - o meno - dello stato di ricoverato presso una struttura pubblica o privata, ecc.). Per lo svolgimento di tali adempimenti da parte dei soggetti interessati, l'INPS ipotizzò nel 2011 una convenzione triennale per gli anni 2011-2012-2013 con i CAAF al fine di affidare agli stessi lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione dei **Modelli ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS**.

Lo schema di tale Convenzione fu approvato dal Presidente dell'INPS, e ciascun CAAF, su invito dell'Istituto, siglò il documento definitivo per la controfirma finale del Presidente stesso. La stesura definitiva della Convenzione INPS-CAAF, con la firma dell'Istituto, è avvenuta nell'autunno del 2012 quindi solo con la campagna del 2013 abbiamo la certezza di tutti gli elementi previsti nella convenzione stessa.

### 2.2 IL SERVIZIO IN CONVENZIONE

La convenzione prevede:

- **l'acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti;**
- **controllo della correttezza del C.F. del titolare o del tutore/curatore** tramite la presa visione del documento rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria oppure tramite interrogazione della banca telematica dell'Agenzia delle Entrate;
- **verifica e acquisizione della residenza** sulla base delle dichiarazioni degli interessati;
- **trasmissione all'istituto**, per via telematica, **entro i termini** previsti dalla convenzione **e verifica della valida acquisizione;**
- **conservazione dei moduli** di dichiarazione e della **documentazione relativa ai codici fiscali;**
- **conservazione del documento d'identità del tutore/curatore** in caso di interdetto o inabilitato;
- **conservazione del documento d'identità del delegato e della delega** se il cittadino delega altra persona alla consegna del modello;
- **conservazione del certificato medico** quando questo è sostitutivo della dichiarazione;
- **conservazione della richiesta sottoscritta dal cittadino** in caso di stampa da parte del CAAF di un eventuale duplicato.

### 2.3 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: LA CAMPAGNA 2013

**Interessati a presentare la dichiarazione di responsabilità sono** i titolari di prestazioni assistenziali per le quali il diritto è legato alla sussistenza di determinate condizioni, **che devono ogni anno essere dichiarate all'Istituto.**

**Anche quest'anno** i soggetti interessati ricevono, insieme al RED, una lettera con la quale l'INPS li invita a recarsi presso i CAAF o in alternativa a trasmettere all'Istituto via internet le informazioni richieste.

**La data del 30 giugno 2013, indicata nella lettera è rivolta esclusivamente al pensionato ed è tesa ad evitare che questi non provveda ad adempiere alla dichiarazione reddituale.**



Tra le novità introdotte per il 2013 emerge in particolare:

- **l'acquisizione dei dati relativi alla frequenza scolastica per i pensionati titolari di indennità di frequenza.** Per tali soggetti, quindi, sarà necessario fornire all'Istituto sia i dati sull'eventuale stato di ricovero per gli anni 2012 e 2013 che quelli sulla frequenza di scuole dell'obbligo e non, relativi all'anno scolastico 2012/2013.

Altre variazioni riguardano le informazioni inviate all'INPS tramite il tracciato record (xsd) con **l'aggiunta:**

- **dei dati di contatto del CAF/Libero professionista** che trasmette i dati (PEC, fax, cellulare e telefono) è obbligatorio fornire almeno un contatto telefonico ed uno a scelta tra e-mail e PEC;
- **dei dati di contatto del soggetto dichiarante** (PEC, e-mail, cellulare e telefono);
- **degli elementi "Rappresentante legale"** per la gestione dei nuovi dati sulla frequenza di istituti scolastici;
- **dei seguenti attributi di pacchetto:** Procedura acquisizione, Versione, Anno campagna.

Per l'indennità di frequenza non è più prevista per la consegna del certificato medico in sostituzione della dichiarazione dei periodi di ricovero.

La campagna 2013 come per la passata campagna è caratterizzata dal fatto che all'interno della busta è contenuta anche una lettera di SOLLECITO per coloro che non hanno provveduto lo scorso anno a trasmettere le dichiarazioni 2012. Questi ultimi quindi dovranno presentare due dichiarazioni: quella riferita alla situazione prevista per il 2012 e quella riferita alla situazione prevista per il 2013.

## 2.4 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ALL'INPS

soggetti	devono dichiarare:
invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento	l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica con retta a carico della struttura stessa ( <b>Modello ICRIC</b> )
invalidi civili titolari di indennità di frequenza	eventuali periodi di ricovero in strutture ( <b>Modello ICRIC</b> )
titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali	la sussistenza di attività lavorativa e l'importo degli eventuali compensi percepiti ( <b>Modello ICLAV</b> )
titolari di pensione sociale/assegno sociale	la dimora in Italia o all'estero e, per i titolari di assegno sociale, anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica con retta a carico della struttura stessa ( <b>Modello ACCAS/PS</b> )

La lettera che gli interessati hanno ricevuto non contiene i modelli da compilare, ma le indicazioni per la loro stampa sotto forma di **codice a barre:**


- la "matricola", denominata "Stringa CAF" dalla quale si individua la categoria di prestazione e la tipologia di modello da stampare;
- il numero di posizione, la Sede INPS competente: **dati che dovranno essere stampati su ciascun modello.**

Nella lettera viene segnalata anche l'eventuale presenza di un tutore (dato conosciuto dall'INPS), **che può essere sia una persona fisica che un Ente (generalmente il Comune).**

**Qualora tale informazione fosse errata**, in quanto il soggetto interessato non ha un "tutore" (in alcuni casi si tratta di un semplice delegato alla riscossione), il modulo va compilato in tutte le sue parti omettendo i dati del tutore e consigliando il titolare della prestazione di recarsi presso la locale sede INPS per modificare l'informazione (ovvero attraverso il Patronato).

## 2.5 La Matricola 2013

La matricola che di seguito viene rappresentata è quella riferita al 2013, in quanto **per i solleciti si fa riferimento alla stringa 2012 presente nella lettera di "sollecito"**.



La matricola è un codice composto di **22 caratteri** alfanumerici che identifica in modo univoco il pensionato e le informazioni necessarie per acquisire i dati richiesti.

Nel caso fosse necessaria per il 2013 la compilazione, per lo stesso soggetto, di più modelli tra quelli previsti, nella lettera saranno presenti **più matricole**; è quindi necessario prestare molta attenzione alla rilevazione delle indicazioni presenti nella lettera al fine di evitare di non fornire tutte le indicazioni che l'INPS richiede.

### 2.5.1 LA MATRICOLA 2013: ANNO EMISSIONE

E' il codice che identifica l'ultima cifra dell'anno di emissione della richiesta




**ANNO EMISSIONE: quest'anno = 2013**

Se nella lettera è contenuto anche il sollecito 2012, si deve fare riferimento alla matricola/2012 che nel medesimo campo conterrà il codice 2 = anno di emissione 2012

### 2.5.2 LA MATRICOLA 2013: TIPO PENSIONE


E' il codice che identifica, all'interno della stessa matricola, la tipologia di trattamento interessato alla dichiarazione



Questo codice deve essere utilizzato per indicare nella stampa la categoria di pensione per la quale si sta fornendo la dichiarazioni interessata dalla matricola trattata.

## 2.5.3 LA MATRICOLA 2013: MODELLO

E' il codice che identifica, all'interno della stessa matricola, la tipologia di dichiarazione che il pensionato deve rilasciare e di conseguenza il modello da stampare



I codici sono **alternativi tra loro** e quindi prevedono la stampa del modello indicato dal codice stesso.

Alcuni soggetti possono essere interessati alla compilazione di più modelli e ciò è **determinato dalla presenza, nella lettera inviata dall'INPS, di più "matricole"**.

Il cittadino infatti può essere interessato a compilare:

- solo il Modello ICRIC
- solo il Modello ICLAV
- solo il Modello ACCAS/PS
- entrambi i modelli ACC AS-PS e ICRIC


## 2.5.4 LA MATRICOLA 2013: INDENNITÀ

E' il codice che identifica, solo per il modello ICRIC, quale tipo di indennità viene corrisposta e conseguentemente quali dati è necessario acquisire.



## 2.5.5 LA MATRICOLA 2013: MODELLO ACCAS-PS

E' il codice che identifica l'assenza di modello ACC AS-PS (Modello 4) oppure, in presenza di tale modello, l'obbligatorietà di dichiarare solo gli eventuali periodi di soggiorno all'estero o anche gli eventuali periodi di ricovero.



Se è presente il:

- codice 1 = devono essere dichiarati solo i periodi di eventuale permanenza all'estero,
- codice 2 = devono essere dichiarati sia i periodi di eventuale soggiorno all'estero che gli eventuali periodi di ricovero,
- codice 3 = deve essere trattato come il codice 1
- codice 4 = deve essere trattato come il codice 2

## 2.5.6 LA MATRICOLA 2013: CONTROCODICE MATRICOLA

E' il codice che individua la correttezza della matricola secondo un algoritmo di calcolo determinato dall'INPS sulla base dei codici precedenti.



Prima di entrare nel merito della compilazione dei modelli, si ricorda che ...

- L'attività del CAAF è volta ad assistere il cittadino nella compilazione dei modelli e non a determinare il diritto al mantenimento della prestazione.
- In tutti i casi si tratta di soggetti che già percepiscono le prestazioni e che devono compilare i rispettivi modelli al fine di consentire all'INPS di determinarne il mantenimento.
- Per dare agli operatori dei CAAF maggiore conoscenza delle varie prestazioni, al fine di fornire informazioni corrette al cittadino, per ogni modello, entreremo nel merito oltre che dei dati da indicare, anche dei requisiti richiesti per ogni singola prestazione.

## 2.6 MODELLO ICRIC

Il Modello ICRIC (dalla matricola modello codice 1) è previsto per acquisire i dati necessari al fine di determinare il diritto a due diverse indennità:

- indennità di accompagnamento dalla matricola indennità codice 1;
- indennità di frequenza dalla matricola indennità codice 2.

**Le due diverse tipologie di indennità,  
per le quali deve essere stampato il modello ICRIC,  
sono quindi rilevabili dai dati contenuti nella matricola.**

Le due prestazioni sono tra loro alternative in quanto l'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento; non sarà quindi mai possibile la contemporanea presenza, in capo allo stesso soggetto, dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza.

### 2.6.1 IL MODELLO ICRIC "INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO"

Devono compilare il modello gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento.

Tale indennità non è collegata a limiti di reddito ma pur ricorrendone le condizioni soggettive, non spetta l'erogazione nei periodi di **ricovero gratuito** presso strutture.

#### Periodi di ricovero

Il **ricovero gratuito** è elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile è ricoverato presso una struttura **con retta a carico di ente pubblico** (cioè ricovero gratuito) e non sia necessario nel contempo l'accompagnatore.

Per **ricovero gratuito** deve intendersi quello con retta base a totale carico della struttura pubblica, anche se il soggetto ricoverato, o chi per lui, corrisponde una quota supplementare volta a conseguire un trattamento migliore a quello base.

Per **retta base** si intende quella prevista dal regolamento dell'Istituto presso il quale l'interessato è ricoverato, quindi, qualora lo stesso, o chi per lui, **versi una quota di partecipazione all'importo della retta**, il ricovero non riveste più la connotazione di "ricovero gratuito" e di conseguenza l'indennità di accompagnamento può continuare ad essere erogata. Eventuali spese voluttuarie (telefono, stanza singola, televisore ecc.) sostenute dal ricoverato, non facendo parte della retta base, non fanno venir meno la gratuità del ricovero e di conseguenza l'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità. Pertanto, si può

considerare “non gratuito”, il ricovero per il quale il cittadino è “obbligato” a pagare una qualsiasi quota a prescindere dall’importo versato.

#### **Rilevano quindi vanno dichiarati**

**tutti i periodi di ricovero presso Istituti di cura pubblici o privati convenzionati con retta a carico di Ente Pubblico, intendendo per strutture di ricovero anche l’ospedale** indipendentemente dalla durata del ricovero stesso.

Si tratta quindi di:

- ricovero gratuito in strutture di lunga degenza
- ricovero per terapie riabilitative
- ricovero contingente, cioè legato alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento (in ospedale o casa di cura senza retta a carico)

Nel modulo occorre riportare:

- il/i periodo/i di ricovero (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) relativo/i a tutto il 2012 anche se in parte potrebbero essere stati già comunicati lo scorso anno,
- il/i periodi di ricovero (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) relativi al 2013 fino al momento dell’acquisizione dei dati; se il ricovero è in essere alla data di acquisizione deve essere naturalmente acquisita solo la data “dal ” compilare il campo dal gg/mm/aaaa.

**I periodi vanno indicati indipendentemente dalla loro durata anche se, per periodi inferiori o uguali a 30 giorni, NON SI DETERMINA LA SOSPENSIONE del pagamento dell’indennità di accompagnamento.**  
(vedere anche il Messaggio INPS n. 18291 del 26.09.2011)

**Se il soggetto interessato ha ricevuto anche il sollecito per la presentazione del Modello ICRIC dello scorso anno**, i dati da indicare su tale modello dovranno essere acquisiti con la procedura del 2012 riportando gli eventuali periodi di ricovero di tutto il 2011 e di tutto il 2012 anche se questi ultimi sono presenti anche nel modello 2013.

**Non rilevano, quindi non vanno dichiarati, i periodi di ricovero:**

- in “day hospital”,
- per chemioterapia o radioterapia,
- in struttura con retta a carico di ente pubblico, qualora il soggetto necessitasse di assistenza esterna a suo carico, a condizione che tale circostanza sia dichiarata dalla struttura stessa,
- di ricovero “non gratuito” cioè con retta parziale o totale a carico,
- di ricovero contingente per patologie non connesse alla tipologia di invalidità per la quale si percepisce l’indennità di accompagnamento.

Questa circostanza non può essere valutata da un operatore del CAF ma dovrà essere il soggetto titolare della prestazione che sa di non dovere indicare detti periodi (ricovero legato alla patologia). É utile consigliare il soggetto di munirsi di documentazione, che non va esibita al CAF, (ad esempio certificato del medico curante o dell’ospedale) idonea a dimostrare il legame tra il ricovero e la patologia di cui è affetto qualora l’INPS decidesse di fare controlli presso il titolare della prestazione.

#### **ATTENZIONE**

Se il titolare dell’indennità di accompagnamento è ricoverato in una struttura con retta a suo carico (ricovero a pagamento da non dichiarare) e, per una patologia legata all’indennità di accompagnamento, viene temporaneamente ricoverato in ospedale (ricovero gratuito da dichiarare), di norma la retta della struttura di lunga degenza deve continuare ad essere pagata: **in questo caso, quando si continua a pagare la retta, l’INPS ha chiarito che il periodo di ricovero in ospedale non deve essere dichiarato perché l’indennità di accompagnamento non deve essere decurtata.**

## Il Certificato medico

È prevista, per i **minorati psichici** ed i **disabili intellettivi titolari di indennità di accompagnamento**, la **presentazione di un certificato medico contenente espressamente l'indicazione diagnostica della disabilità e/o minorazione ed il carattere intellettivo o psichico delle stesse.**

Di seguito si riporta quanto previsto al riguardo dal Messaggio INPS 18291 del 26.09.2011 che integralmente viene riportato in calce al presente documento.

*“L'art 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, ....., a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. **Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.***

*Al riguardo, si coglie l'occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che **qualsiasi medico in costanza di iscrizione all'albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l'esonero.***

*Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo **deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.***

*E' altresì chiaro che **le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.***

*In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che **queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.***”

**In presenza di tale certificazione,  
per i titolari di indennità di accompagnamento,  
non devono essere acquisiti i periodi di ricovero  
ma deve essere barrata l'apposita casella del modello ICRIC.  
Copia del certificato dovrà essere conservata dal CAAF.**

La presentazione del certificato medico è **prevista per una sola volta** ed è valida per tutta la vita del soggetto pertanto l'INPS, laddove ha già acquisito in precedenza tale certificato, non invierà negli anni successivi la richiesta di compilazione del modello.

### **ATTENZIONE: sottoscrizione del modello**

**In presenza di certificato attestante la Disabilità intellettiva e/o la Minorazione psichica, il modello ICRIC PUÒ NON ESSERE FIRMATO.**

Il certificato può essere presentato da un familiare ovvero da un'assistente sociale e non occorre acquisire i dati del soggetto che consegna al CAAF il suddetto certificato qualora non ne sia al contempo rappresentante legale /tutore.

**Quindi :**

**→ se il certificato è presentato da un rappresentante legale/tutore, sarà questo soggetto a firmare il modello ICRIC;**

**→ se il soggetto non ha un tutore e il certificato è presentato da un familiare, parente o assistente sociale, il modello ICRIC, NON DEVE ESSERE FIRMATO.**

## 2.6.2 IL MODELLO ICRIC “INDENNITÀ DI FREQUENZA”

L'indennità mensile di frequenza è un assegno dell'INPS a favore degli invalidi civili minori per aiutare l'inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.



**La principale modifica** introdotta quest'anno per i pensionati titolari di indennità di frequenza, è **l'acquisizione dei dati relativi alla frequenza scolastica**. Per tali soggetti sarà necessario fornire all'Istituto sia i dati sull'eventuale stato di ricovero per gli anni 2012 e 2013 che quelli sulla frequenza di scuole dell'obbligo e non, relativi all'anno scolastico 2012/2013.

**Per i minorati psichici ed i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza, non è più possibile presentare il certificato medico in sostituzione della dichiarazione dei periodi ricovero.**

**Requisito fondamentale per percepire l'indennità è la frequenza continua o periodica di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido.**

Ne consegue che devono compilare questo modello **gli invalidi civili titolari di indennità mensile di frequenza**, e che tale indennità è riconosciuta agli invalidi civili **minori di 18 anni** che:

- **frequentano centri terapeutici pubblici o privati specializzati** (purché operanti in regime convenzionale);
- **frequentano scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dall'asilo nido**, nonché centri di formazione professionale.

L'autocertificazione ha valenza **per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico**, senza quindi che si debba dare luogo ad alcun rinnovo annuale autocertificativo successivo. **L'INPS dovrà provvedere direttamente alla verifica delle autocertificazioni**, e a tale scopo ha la necessità di acquisire i dati relativi alla scuola e la classe frequentata dal titolare della prestazione.

Si ricorda che la norma istitutiva di tale indennità **ha disposto l'incompatibilità della stessa con qualsiasi forma di ricovero**.

### **Rilevano quindi vanno dichiarati**

- **tutti i periodi di ricovero presso strutture, indipendentemente dalla patologia che ha determinato il ricovero e dal fatto che si tratti di ricovero gratuito o a pagamento.**

**Nel modulo occorre riportare:**

- il/i periodo/i di ricovero (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) relativo/i a tutto il 2012 anche se in parte potrebbero essere stati già comunicati lo scorso anno,
- il/i periodi di ricovero (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) relativi al 2013 fino al momento dell'acquisizione dei dati; se il ricovero è in essere alla data di acquisizione deve essere naturalmente acquisita solo la data “dal” compilare il campo dal gg/mm/aaaa.

### **Non rilevano, quindi non vanno dichiarati, i periodi di ricovero:**

- **in day hospital,**
- **per chemioterapia o radioterapia.**

## Genitori

Novità

Vanno rilevati i dati anagrafici, di residenza e i contatti (telefono, cellulare e email almeno uno obbligatorio) di entrambi i genitori.

In caso di **genitore affidatario, tutore, amministratore di sostegno o curatore** devono essere rilevati i **dati di omologazione del decreto di nomina del tribunale**.

## Frequenza

Novità

La frequenza va dichiarata tenendo conto di due condizioni:

- a. in presenza **di minori di età compresa tra i 5/6 anni e i 15/16 anni** che frequentano scuole pubbliche o private che **impartiscono l'istruzione obbligatoria** indicare **l'anno di inizio della scuola dell'obbligo** (per determinare il decennio di istruzione obbligatoria), **l'attuale classe frequentata** e i **dati dell'Istituto**.  
In ogni caso, grava sui genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela dei titolari della predetta indennità l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto la cessazione dalla frequenza a tali corsi scolastici nonché eventuali variazioni di Istituto.
- b. per tutti gli altri casi di frequenza, di cui l'art. 2 L. n. 289/1990, per i quali si prevede che la concessione dell'indennità mensile sia limitata alla **reale** durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale frequentato dal minore, bisogna dichiarare **il periodo di interesse attuale cioè la situazione al momento della dichiarazione**.

Di seguito i casi di frequenza per i quali è necessario dichiarare la **durata del corso** (da gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) e la **denominazione della Struttura/Istituto che rientrano nel punto b.:**

- **asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di II° grado oltre il periodo di obbligo** formativo presso un Istituto **pubblico, privato convenzionato o privato**;
- **centro di formazione o addestramento professionale pubblico, privato convenzionato o privato** finalizzato al reinserimento sociale. In questi casi deve essere dichiarato anche il **titolo del corso, la finalità dello stesso** e la **frequenza** (settimana, mensile, trimestrale, semestrale e annuale);
- **centro ambulatoriale o centro diurno pubblico o privato convenzionato**, specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. In questi casi deve essere dichiarato anche il **titolo del corso, la finalità dello stesso** e la **frequenza** (settimana, mensile, trimestrale, semestrale e annuale).

## 2.7 IL MODELLO ICLAV

Il Modello ICLAV (**dalla matricola modello codice 2**) è previsto per acquisire i dati necessari al fine di determinare i requisiti previsti per **gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile**.

Così come per il modello ICRIC, è prevista, per i minorati psichici ed i disabili intellettivi titolari di "assegno mensile agli invalidi civili parziali", la **presentazione di un certificato medico contenente "la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica"**

**In relazione al certificato medico  
ed agli effetti della presentazione dello stesso  
sulla compilazione del modello ICLAV,  
valgono tutte le indicazioni già fornite al punto 2.6.1  
per la compilazione del modello ICRIC  
(indennità di accompagnamento)**

## 2.7.1 ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI

Si tratta di una **prestazione** a carico dello Stato ed erogata dall'INPS, **legata al reddito** dell'avente diritto e riservata a quei soggetti di età compresa tra il 18° e il 65° anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99% (fino alla data del 11 marzo 1992 la percentuale minima era del 67%), **che non svolgono attività lavorativa**.

**La prestazione viene erogata per la durata di tale condizione.**

Si rileva che al compimento del 65° anno di età questi soggetti diventano titolari di una prestazione per la quale non è richiesta la compilazione del Modello ICLAV.

**Il diritto all'assegno mensile è legato quindi a due requisiti:**

- **“mancato svolgimento di attività lavorativa”** nell'anno di erogazione dell'assegno;
- **non possesso nell'anno precedente e nell'anno in corso se si tratta di redditi da pensione, da parte del soggetto interessato, di redditi superiori al limite reddituale previsto** per l'anno di erogazione dell'assegno.

## 2.7.2 MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il modello viene compilato al solo fine di verificare la condizione di “mancato svolgimento di attività lavorativa” che viene soddisfatta:

- se il soggetto non svolge nell'anno alcuna attività lavorativa;
- se il soggetto svolge nell'anno un'attività lavorativa a condizione che questa non dia luogo:
  - **ad un reddito imponibile da lavoro dipendente superiore a € 8.000** (punto 1 del CUD);
  - **ad un reddito imponibile da lavoro autonomo superiore a € 4.800.**
- se il soggetto svolge nell'anno attività lavorativa presso Cooperative sociali o in base a convenzioni quadro, ai sensi della L. 12.3.1999 n. 68 e successive modifiche e del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 (*tale circostanza si rileva dal contratto di lavoro tra le parti e/o dall'intervista fatta al soggetto*).

## 2.7.3 LIMITE REDDITUALE

Se si determinano le condizioni di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, **l'assegno mensile viene mantenuto se l'avente diritto non possiede redditi superiori** all'importo annuo della pensione sociale (previsto per l'anno di erogazione dell'assegno). Art. 35 L. 14/2009 e successive modificazioni.

**La condizione legata al limite reddituale,  
non è verificata con la presentazione del Modello ICLAV  
che già potrebbe contenere redditi superiori ai limiti,  
ma viene verificata anche attraverso il modello RED.**

## 2.7.4 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE

Il modello ICLAV, viene compilato al fine di dichiarare il permanere o meno del requisito di “mancato svolgimento di attività lavorativa”.

**Dovranno quindi essere dichiarate le attività di lavoro autonomo e dipendente svolte e i relativi redditi percepiti.**

### **Lavoro dipendente**

L'attività e i relativi redditi percepiti da indicare nel modello come **lavoro dipendente**, è quella derivante da rapporto di lavoro con:

- contratto di lavoro a tempo determinato,
- contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- contratto di Co.Co.Co o Co.Co.Pro.,
- lavori socialmente utili.

**Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti all'imponibile fiscale indipendentemente dal loro ammontare quindi anche se inferiore ai limiti sopra riportati;**

**Per il requisito di "mancato svolgimento di attività lavorativa", non rilevano i redditi percepiti per periodi di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione ecc. in quanto non aventi caratteristica di attività lavorativa. Tali periodi e i relativi redditi percepiti non devono quindi essere indicati nel modello ICLAV.**

Le indennità sostitutive di lavoro dipendente sopra riportate, sono invece rilevanti ai fini della verifica del requisito relativo al limite di reddito da non raggiungere per mantenere l'assegno, requisito che non viene verificato attraverso il modello ICLAV, ma con il modello RED.

### Lavoro autonomo

L'attività e i relativi redditi da indicare nel modello come lavoro autonomo è quella derivante da:

- attività commerciali non esercitate abitualmente,
- lavoro autonomo occasionale,
- redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito da lavoro o da capitale e lavoro,
- lavoro autonomo compresi gli aderenti al regime dei minimi e al regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive,
- venditori porta a porta.

**Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti all'imponibile fiscale indipendentemente dal loro ammontare, che va dichiarato anche se inferiore al limite sopra riportato, e dal regime di tassazione cui il reddito viene sottoposto.**

## 2.7.5 GLI ANNI DA DICHIARARE: 2012 E 2013

Rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, il titolare dell'assegno dovrà dichiarare:

ANNO	ATTIVITA' LAVORATIVA	REDDITO DA INDICARE
2012	Autonoma	Imponibile fiscale rilevato dalla certificazione esibita o dalla dichiarazione dei redditi
	Dipendente	Imponibile fiscale rilevato dal CUD
	Occupato presso Cooperative sociali ecc.	Imponibile fiscale rilevato dal CUD
	Nessuna attività	Barrare la casella corrispondente
2013	Autonoma	Calcolare un reddito imponibile presunto sulla base di quanto dichiarato dal titolare
	Dipendente	Calcolare un reddito imponibile presunto sulla base dell'ultima busta paga
	Occupato presso Cooperative sociali ecc.	Calcolare un reddito imponibile presunto sulla base dell'ultima busta paga
	Nessuna attività	Barrare la casella corrispondente

## 2.8 IL MODELLO ACC AS-PS

Il Modello ACC AS-PS (dalla matricola modello codice 4) è previsto per acquisire i dati necessari al fine di determinare i requisiti previsti per i **titolari di Assegno Sociale o Pensione sociale**.

## 2.8.1 ASSEGNO SOCIALE – PENSIONE SOCIALE

L'Assegno sociale è una prestazione che dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale; quest'ultima continua comunque ad essere erogata a coloro che avendone i requisiti, ne avevano fatto domanda entro dicembre 1995. Sono entrambe prestazioni assistenziali la cui erogazione è **vincolata al requisito della permanenza nel territorio dello Stato** oltre che a determinati requisiti reddituali.

**Per l'erogazione della prestazione, non rileva la dimora all'estero per un numero di giorni cumulabili inferiori o uguali a 30 nell'arco di un anno solare.**

La corresponsione di queste prestazioni, è **sospesa** nei periodi in cui l'interessato manca dall'Italia salvo nei casi di documentati motivi sanitari per un periodo superiore ai 30 giorni nell'anno solare, ed è **revocata** se la condizione sussiste dopo un anno dalla sospensione.

Per questo motivo i titolari di Assegno Sociale o di Pensione Sociale, **devono dichiarare la loro permanenza sul territorio dello Stato oppure eventuali periodi nei quali hanno dimorato all'estero.**

## 2.8.2 DIMORA/SOGGIORNO ALL'ESTERO

Al fine della determinazione di eventuali periodi di dimora all'estero, **non si fa riferimento:**

- né al principio di residenza anagrafica,
- né al principio di domicilio previsto dal codice civile.

**SI DEVE FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE  
ALLA PERMANENZA O MENO SUL TERRITORIO NAZIONALE.**

**Il titolare di Assegno Sociale o di Pensione sociale dovrà quindi dichiarare sotto la sua responsabilità:**

**→ di aver dimorato/soggiornato per tutto l'anno in modo stabile ed effettivo in Italia indicando l'indirizzo italiano (città e via), nei seguenti casi:**

- se nel 2012 non si è mai recato all'estero a meno che ciò non sia avvenuto per motivi sanitari documentati,
- se nel 2013 non si è recato all'estero fino al momento della presentazione della dichiarazione.

Si ritiene che nel caso di cambi di residenza in diversi Comuni Italiani, nel corso dell'anno, vada indicato l'ultimo in quanto comunque la permanenza nel territorio dello Stato non viene meno.

**oppure**

**→ di aver dimorato/soggiornato all'estero nei seguenti casi:**

- se nel 2012 **per qualsiasi motivo**, diverso da motivi sanitari documentati, si è recato in un paese estero. Se la somma dei giorni di dimora all'estero è inferiori a 31 (minore o uguale a 30) il dato può anche essere omesso;
- se nel 2013 **per qualsiasi motivo**, fino al momento della presentazione della dichiarazione, si è recato in un paese estero. **In relazione al 2013 è sempre necessario** inserire il periodo/i di soggiorno all'estero (anche di un giorno) in quanto al momento della presentazione del modello non è possibile conoscere il dato relativo all'intero anno solare.

Sia per il 2012 che per il 2013 **vanno indicati i singoli periodi di soggiorno all'estero** nel corso dell'anno, e per ciascuno di essi lo Stato Estero e l'indirizzo: **sarà l'Istituto che valuterà il periodo di sospensione della prestazione.**

## 2.8.3 RICOVERO IN STRUTTURE

**Solo ai titolari di Assegno Sociale, al fine di determinare l'importo del beneficio, viene richiesto anche di dichiarare sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, eventuali periodi di ricovero presso istituti o comunità (ivi compreso il ricovero in ospedale) indicandone la denominazione e l'eventuale importo della retta sostenuta.**

**Tale condizione si identifica dal codice 2 presente nella matricola nel campo Mod. ACC AS-PS**

**Vanno indicati i periodi:**

- con retta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale indicandone il/i periodo/i oppure
- con retta a carico proprio o dei familiari indicandone il/i periodo/i e l'importo pagato.

**La dichiarazione si rende necessaria in quanto:**

- se la retta è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale l'assegno **viene decurtato del 50%**,
- se la retta è a carico proprio o dei familiari per un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'assegno **viene decurtato del 25%**,
- se la retta è a carico proprio o dei familiari per un importo superiore al 50% dell'assegno sociale, l'assegno **viene corrisposto per intero**.

**Importi di riferimento dell'assegno sociale:**

per il 2012 è pari a € 5.577,00 (€ 429,00 x 13 mensilità)

per il 2013 è pari a € 5.749,90 (€ 442,30 x 13 mensilità)

**L'importo della retta, eventualmente a carico del titolare o dei suoi familiari, dovrà essere comprovato da documentazione rilasciata dalla struttura in cui il soggetto è ricoverato.**

**Di tale documentazione è bene che il CAAF ne tenga copia.**

**Nota:**

premesso che per ogni periodo di ricovero "non gratuito" occorre indicare l'importo della spesa sostenuta riferita al singolo periodo (*esempio* dal...al... euro ...) qualora, in relazione al 2013, il soggetto sia ancora ricoverato al momento della compilazione del modello l'importo della retta va indicato in riferimento al periodo che intercorre dal giorno del ricovero al giorno della compilazione del modello (*esempio*: dal 1.6.2013 alla *data odierna* - se la data odierna è il 10/6 e la retta è di 50 euro al giorno si indica € 500).

## **2.9 INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI I MODELLI**

Per tutti i modelli **non sono gestibili attraverso la trasmissione telematica, le situazioni di decesso.**

Di conseguenza, se la richiesta è pervenuta ad un soggetto che è deceduto, dovrà esserne data comunicazione all'INPS tramite il Patronato.

### **2.9.1 PRESENZA DI UN DELEGATO**

Se la consegna del modello avviene da parte di un soggetto delegato (che non è nel contempo anche rappresentante legale/tutore), i dati dello stesso non devono essere riportati sul modello.

#### **ATTENZIONE AI TERMINI DI TRASMISSIONE IN PRESENZA DEL DELEGATO**

**Premesso che:**

- nella busta che viene inviata al cittadino non ci sono modelli in bianco,
- la trasmissione da parte del CAAF all'INPS deve avvenire entro le 72 ore successive alla presentazione al CAAF (come meglio rappresentato al successivo punto 2.8.6),

**si evidenzia che**

nel caso in cui il **dichiarante, impossibilitato ad essere presente al momento della compilazione del modello, deleghi altra persona alla consegna del modello** da lui firmato, tra il momento in cui il modello viene prodotto e il momento in cui il modello viene presentato potrebbe trascorrere un tempo superiore alle 72 ore.

Al fine di ottenere il compenso "pieno", si rende necessaria una gestione della data di presentazione (data che viene indicata nel file trasmesso all'INPS) che tenga conto di questo aspetto.

**Nel caso di modello firmato dal dichiarante ma presentato dal delegato**, potrebbe essere ipotizzabile, in assenza del titolare al momento della compilazione, la stampa di un modello in bianco o la stampa di un modello compilato ma senza la data, in entrambi i casi la data di presentazione dovrà essere indicata al momento della consegna del modello al CAAF da parte del delegato.

**Gli articoli cui si fa riferimento nei punti successivi,  
sono quelli previsti nella convenzione firmata dai CAAF**

## 2.9.2 CONTROLLO DELLA RESIDENZA ART. 3 PUNTO 2 B)

Il CAAF deve indicare sul modello la residenza del titolare e/o del rappresentante legale al momento della presentazione del modello sulla base di quanto dichiarato dal soggetto.

## 2.9.3 RICHIESTA DUPLICATO ART. 3

Vista l'importanza dei dati contenuti nella lettera, in particolare per quanto riguarda la "matricola" e gli identificativi della prestazione (N. e sede), nel caso in cui il cittadino non sia più in possesso della lettera stessa, sarà possibile per il CAAF produrre un eventuale duplicato del modello di comunicazione.

**La duplicazione potrà avvenire sulla base di una richiesta sottoscritta dal cittadino di cui il CAAF deve tenere copia.**

## 2.9.4 CONSERVAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE ART. 5

L'INPS prevede, anche per la conservazione dei modelli relativi alle Prestazioni Assistenziali, le stesse modalità previste per gli altri servizi, **modalità che di seguito sono riportate nella formulazione integrale prevista:**

### **archiviazione cartacea**

*il soggetto Abilitato (CAF) stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o al suo delegato*

### **archiviazione informatica**

*in alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il soggetto Abilitato (CAF), dopo avere stampato ciascun modello di dichiarazione in copia unica (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive in sua presenza) e dopo avere inviato telematicamente all'Istituto detto modello, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:*

- *Creazione di una copia del modello su formato informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione elettronica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente tutti i dati del singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente.*
- *Conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.*

## 2.9.5 ARCHIVIAZIONE DEI CODICI FISCALI ART. 5

L'Art. 5 della Convenzione prevede la conservazione del documento dal quale è stato rilevato il codice fiscale del pensionato con la modalità di seguito riportata:

*La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): **essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico**, alla stregua del comma che precede.*

*Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere conservato anche come file informatico, nel formato originale.*

*Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.*

## 2.9.6 LA TRASMISSIONE DEI MODELLI

### Il Termine di trasmissione Art. 4 e Art. 13

Il CAAF deve trasmettere i dati contenuti nel modello in via telematica all'INPS, **entro 72 ore (3 gg.) dalla acquisizione del modello stesso**. Quindi ad esempio se il modello viene acquisito dal CAAF nella giornata del lunedì, deve essere trasmesso all'INPS entro le ore 24 del giovedì.

**La mancata trasmissione dei modelli acquisiti entro le 72 ore successive (3 gg.), comporta una riduzione del compenso dovuto al CAAF.**

Trasmissione dichiarazione del CAAF all'INPS		
Nei termini	Tardiva	Riduzione compenso
<b>Entro 72 h dalla data di acquisizione</b>	oltre le 72h ma non oltre le 120h successive dalla data di acquisizione	<b>25%</b>
	oltre le 120h ma non oltre le 168h successive dalla data di acquisizione	<b>50%</b>
	oltre le 168h ma non oltre le 216h successive dalla data di acquisizione	<b>75%</b>
	oltre le 216h successive dalla data di acquisizione	<b>100%</b>

**Nel computo dei giorni previsti per la trasmissione non vengono considerati i sabati, le domeniche e i festivi.**

Le indicazioni che l'INPS ha fornito, prevedono che in ogni caso sia possibile acquisire e trasmettere i modelli anche nel caso il cittadino si presenti al CAAF successivamente alla data di scadenza di presentazione (che solo per ICRIC sarebbe il 31 marzo di ogni anno ma che già nella lettera quest'anno è stato indicato il 30 giugno 2013).

Non è stata però al momento stabilita una data ultima entro la quale il CAAF può acquisire e di conseguenza poi trasmettere i modelli.

### La valida acquisizione della trasmissione Art. 3 punto 5

Dopo la trasmissione il CAAF deve verificare che la stessa sia stata validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS e, nel caso di scarti, cercare di rimuovere l'eventuale anomalia.

Se lo scarto persiste il CAAF deve darne comunicazione al dichiarante.

## 2.9.7 RETTIFICA ART. 7

E' possibile rettificare una dichiarazione se successivamente alla data di trasmissione:

- **intervengono fatti o circostanze che comportano la variazione della dichiarazione già inviata**
- **si vogliono rettificare dichiarazioni contenenti dati errati.**

### LA DICHIARAZIONE IN RETTIFICA SOSTITUISCE INTEGRALMENTE QUELLA PRECEDENTEMENTE INVIATA

## 2.9.8 ANNULLAMENTI

Non è possibile, se non per casi eccezionali, procedere ad operazioni di annullamento di pratiche già trasmesse.

Una eventuale operazione di **annullamento non potrà in ogni caso essere gestita in telematica**, ma dovrà essere gestita attraverso una apposita richiesta sottoscritta dal dichiarante e dal CAAF direttamente alla Sede Centrale dell'INPS.

## 2.10 VERIFICHE E SANZIONI AL CAAF ART. 12 E 13

Gli art. 12 e 13 della Convenzione oltre a regolare la riduzione dei compensi per la tardiva presentazione (vedi paragrafo 2.8.6) prevedono:

*“Per accertare il corretto adempimento dell'attività, l'INPS sottopone annualmente a verifica un campione, scelto a suo insindacabile giudizio, rappresentativo dell'universo e pari almeno all'1% delle dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi da ciascun CAF.”*

In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l'applicazione delle seguenti ulteriori penali:

SANZIONI	
Tipo di errore	Penale
Difficoltà tra i dati trasmessi e quelli che risultano dalla documentazione ovvero dal modello firmato rilasciato al cittadino che <b>non incidono</b> sulla prestazione collegata	<b>€ 5,00</b>
Difficoltà tra i dati trasmessi e quelli che risultano dalla documentazione ovvero dal modello firmato rilasciato al cittadino che <b>non incidono</b> sulla prestazione collegata	<b>€ 15,00</b>
Dichiarazione presentata da <b>soggetti inesistenti o deceduti</b>	<b>€ 300,00</b>
Dichiarazione recante <b>firma apocrifa</b>	<b>€ 300,00</b>
Richiesta <b>di corrispettivi all'utenza</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>Mancata o parziale produzione dei documenti</b> richiesti dall'INPS	<b>€ 300,00</b>

# Controllo dell'identità dei dichiaranti e firme

---

## Indicazioni comuni:

- modelli RED
- dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali

- ⇒ controllo dell'identità;
- ⇒ firma del modello;
- ⇒ soggetti impossibilitati alla firma;
- ⇒ le misure che limitano la capacità di agire.

Nelle pagine che seguono quando si parla di:

- **convenzione RED si fa riferimento a quella firmata nel 2013 per il triennio 2012/2014,**
- **convenzione Prestazioni assistenziali si fa riferimento a quella firmata lo scorso anno per il triennio 2011/2013.**

### **Convenzione “RED”**

#### **ART. 3**

***Il servizio consta delle attività che seguono:***

***acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni reddituali;..***

Nella convenzione RED non è contemplata l'eventualità che il soggetto titolare della prestazione abbia necessità di un rappresentante legale (***curatore, tutore ed amministratore di sostegno***) e per questo non è previsto un apposito spazio nel modello RED.

Quindi ai fini della sottoscrizione materiale del modello si ritiene che in presenza di un rappresentante legale sia quest'ultimo a sottoscriverlo preceduto da un'indicazione manuale del titolo

### **Convenzione “Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali”**

#### **ART. 3**

***Il servizio consta delle attività che seguono:***

***1. acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni rese dagli .....(elenco delle prestazioni assistenziali)***

Il controllo dell'identità deve essere effettuato anche nei confronti dei rappresentanti legali (***curatori e tutori ed amministratori di sostegno***) così come indicato all'art. 3 punto 7 della Convenzione ***“Dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali”***

Si precisa **che per rappresentante legale si intende quel soggetto che:**

- a causa di interdizione o inabilità del dichiarante, è stato **nominato da provvedimento dell'autorità** a sostituirlo,
- esercita la patria potestà su un minore.

In entrambi i **casi sul modello dovrà essere indicato** per il rappresentante legale:

- Cognome e nome,
- codice fiscale,
- residenza

**In calce al modello dovrà essere indicato se lo stesso è stato presentato dal titolare o dal rappresentante legale e la firma dovrà essere apposta dal rappresentate legale qualora sia questo soggetto ad averlo presentato.**

***nelle pagine seguenti sono descritte le tre misure che limitano la capacità di agire***

## **3.1 CONTROLLO DELL'IDENTITÀ**

### **Quali sono i documenti di identità**

Ai sensi dell'art. 45 co. 2 del D.P.R. 445/2000 i documenti di identità e di riconoscimento **equipollenti alla carta di identità sono:**

- il passaporto,
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione (***INPS e Prefettura qualora sia stato autenticato con foto e firma***)

- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d'armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

### Documenti di identità scaduti

Ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D.P.R. 445/2000 qualora l'interessato sia in possesso di un **documento di identità o di riconoscimento** (vedi elenco sopra riportato) **non in corso di validità** (la scadenza è evidenziata sul documento stesso, qualora non riportata il documento non ha scadenza):

- gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, **purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.**

## 3.2 FIRMA DEL MODELLO

### Convenzione "RED"

#### Premesso che:

- il modello RED può essere **"asseverato dal CAAF"** oppure **"autocertificato dal titolare la prestazione"**,
- nella convenzione RED non è previsto un delegato alla consegna nel caso il titolare sia impossibilitato a recarsi al CAAF (ovvero pur essendo citato in riferimento alla conservazione della documentazione non è chiarata in modo esplicito la sua funzione, per questo motivo non è possibile attribuire al delegato il ruolo che assume in altri ambiti quali ad esempio le "dichiarazioni di responsabilità ai fini delle prestazioni assistenziali" di cui al paragrafo successivo;

#### il comportamento dovrà essere il seguente:

- **se il RED è asseverato dal CAAF** il titolare la prestazione appone la firma di fronte all'operatore del CAF ovvero in un momento successivo;
- **se il RED è autocertificato dal titolare la prestazione** trattandosi di una dichiarazione di responsabilità, **la firma del modello deve essere apposta dal dichiarante o dal rappresentante legale** (previo indicazione manuale a lato della firma) **in presenza dell'operatore CAAF.**

### Convenzione "Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali"

L'art. 3 punti 7 e 8 della convenzione fornisce indicazioni in merito alla firma del modello ed alla consegna al CAAF. Questi modelli sono tutti e sempre una dichiarazione di responsabilità, perciò **la firma del modello deve essere apposta dal dichiarante o dal rappresentante legale in presenza dell'operatore CAAF.**

Nel caso in cui il **dichiarante sia impossibilitato ad essere presente, può delegare altra persona alla consegna del modello** da lui firmato. In questo caso il CAAF, **oltre al documento d'identità del dichiarante deve acquisire:**

- la delega con la quale il dichiarante incarica altra persona a consegnare il modello,
- il documento d'identità del delegato.

I dati del delegato non vanno riportati sul modello.

#### ATTENZIONE !!!

**La copia del modello (RED o PRESTAZIONI ASSISTENZIALI) che il CAF consegna al titolare della prestazione deve contenere gli stessi dati che verranno trasmessi all'INPS.  
La difformità dei dati, in caso di verifica da parte dell'INPS, produce sanzioni al CAF.**

### 3.3 SOGGETTI IMPOSSIBILITATI ALLA FIRMA

#### Convenzione

- “Modelli RED”
- “Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali”

L'INPS ha chiarito che può essere acquisito un modello senza la firma per quei soggetti che nel documento d'identità hanno la segnalazione “impossibilitato alla firma” e che non hanno un rappresentante legale.

**Naturalmente, come per tutti gli altri deve essere acquisito anche il documento d'identità valido.**

Per gli altri casi di impossibilità a firmare, valgono le disposizioni generali previste dal D.P.R. 445/2000 che all'art. 4 prevede:

- “1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
- 2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.”

e all'art. 5 prevede:

- “1. Se l'interessato e' soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.”

### 3.4 AMMINISTRATI, TUTELATI E INTERDETTI

*Le tre misure che limitano la capacità di agire*

→ nell'**amministrazione di sostegno** la persona menomata o inferma viene sostituita nel compimento di determinati atti da un amministratore, mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti.

L'amministrazione è disciplinata dall'art. 404 e successivi del codice civile e può essere temporanea e/o parziale.

Il beneficiario **dell'amministrazione di sostegno conserva una generale capacità di agire, ad eccezione degli atti per i quali un giudice ha deciso che debbano essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore.**

**Nota:** è necessario verificare sempre il decreto del Giudice per individuare quali sono le limitazioni e se il soggetto amministrato **può o non può** firmare autocertificazioni e/o dichiarazioni:

→ se non è prevista questa limitazione ai fini della compilazione e sottoscrizione di modulistica varia l'amministrazione non ha effetti.

→ nell'**interdizione** la persona abitualmente inferma di mente è sostituita da un tutore nel compimento degli atti che la concernono, con l'eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che sia stata autorizzata a compiere senza l'intervento o l'assistenza del tutore.

L'interdizione è disciplinata dall'art. 414 e seguenti del codice civile che recita: «*Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione*». Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di una infermità di mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di

incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire c.d. lucidi intervalli. **A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione.** La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest'ultimo, è nominato, dal Giudice tutelare, un soggetto che provveda a rappresentare, **e quindi sostituire,** l'interdetto nella cura dei suoi interessi: **il tutore** (codice civile art. 424, comma 1). Ne consegue che tutti gli atti compiuti dopo la sentenza (senza la presenza del tutore) sono annullabili, (codice civile art. 427), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell'incapace naturale (codice civile art. 428).

***Nota: è necessario verificare sempre il decreto del Giudice ... anche se è difficile che sia abilitato a compiere atti... quindi nella firma il soggetto interdetto dovrà essere sostituito dal tutore.***

→ nell'**inabilitazione** la persona non può compiere senza l'assistenza di un curatore gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma può essere autorizzata a compiere alcuni atti senza tale assistenza. L'inabilitazione è un istituto, del diritto civile, che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. **La differenza rispetto al presupposto dell'interdizione sta solo nella minore gravità dell'infermità,** che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Questi, a differenza del tutore non è un rappresentante del soggetto, in quanto **non lo sostituisce ma lo affianca.** La posizione giuridica dell'inabilitato è identica a quella del minore emancipato (c.c. artt. 424 co. 1 e 394).

L'inabilitazione discende da un provvedimento del giudice, e i suoi presupposti sono:

- uno stato di infermità meno grave rispetto all'interdizione;
- la prodigalità;
- l'abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che possano causare un grave pregiudizio economico al soggetto o alla sua famiglia (codice civile art. 415 co. 2);
- il sordomutismo o la cecità sin dalla nascita qualora sia mancata un'istruzione sufficiente (codice civile art.415 co. 3).

**L'inabilitazione può essere revocata.**

***Nota: l'interdetto non può apporre da solo la propria firma sui documenti ma deve essere presente anche la firma del tutore***

Roma, 6 giugno 2013